SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 136

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1999.

Modificazioni ed integrazioni al piano degli interventi per il Giubileo.

99A6054

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1999, n. **233.**

Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9, comma 7, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e locale

1. Nel sistema scolastico nazionale gli organi collegiali disciplinati dal presente decreto legislativo assicurano, a livello centrale, regionale e locale, rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi risultati.

2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono:

a) a livello centrale, il consiglio superiore della pubblica istruzione;

b) a livello regionale, i consigli regionali dell'istruzione;

c) a livello locale, i consigli scolastici locali.

Art. 2.

Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione

1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di Governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *q),* della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;

b) sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato «Ministro» in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;

c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei *curricoli* dei diversi tipi e indirizzi di studio;

d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.

3. Il consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.

4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.

5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da trentasei componenti. Di tali componenti:

a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione;

b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;

c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta;

d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

6. Il Consiglio superiore è integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano, a norma dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della provincia di Trento, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando è chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c).*

7. Fino al riordino del settore dell'istruzione artistica superiore il consiglio è integrato da tre rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti superiori delle industrie artistiche.

8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio superiore non sono rieleggibili più di una volta. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato eletto nel consiglio superiore può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola.

9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché per le designazioni e le nomine dei componenti del consiglio.

Art. 3.

Organi, struttura, e funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione

1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in carica cinque anni. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

2. Il Consiglio elegge altresì l'ufficio di presidenza, al quale partecipano pariteticamente componenti eletti e nominati.

3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale.

4. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 3, si riunisce in assemblea ogni qualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno un terzo dei suoi componenti.

5. I pareri sono resi dal consiglio nel termine ordinario di quarantacinque giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di quarantacinque giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.

6. Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dall'amministrazione della pubblica istruzione, nonché di enti da essa vigilati. Il personale chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio usufruisce, nei casi di legge, del trattamento di missione.

7. Il Consiglio si avvale di una segreteria amministrativa e organizzativa alla quale è preposto un dirigente dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Art. 4.

Consigli regionali dell'istruzione

1. È istituito, presso ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione della pubblica istruzione, il consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto all'amministrazione a livello regionale. Esso esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, di politiche compensative con particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobilità del personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto.

2. Il consiglio esprime all'organo competente parere obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico preveda il parere di un organo collegiale a tutela della libertà di insegnamento.

3. Il consiglio è costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla rappresentanza del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio periferico regionale.

4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai consigli scolastici locali in rappresentanza del personale scolastico in servizio nella regione è determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 50.000. È garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di personale docente per ciascun grado di istruzione nonché di almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

5. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

6. All'interno del consiglio è istituita un'apposita sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal personale della scuola, per l'esercizio delle competenze consultive di cui al comma 2.

7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in assemblea generale sono valide se è presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico regionale può assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente, si può prescindere dal parere.

8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite commissioni. Il regolamento può prevedere la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal dirigente dell'ufficio periferico regionale.

9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio regionale dell'istruzione.

10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede nella regione Friuli-Venezia Giulia è istituito un consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti del personale delle predette scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli scolastici locali, nonché da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

11. I termini e le modalità per l'elezione dei componenti dei consigli regionali sono stabiliti con l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9.

Art. 5.

Consigli scolastici locali

1. I consigli scolastici locali, che sostituiscono i consigli scolastici distrettuali e provinciali, sono istituiti in corrispondenza delle articolazioni territoriali dell'amministrazione periferica, previa intesa con le regioni e gli enti locali assunta nelle apposite sedi di concertazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I consigli possono avere sede presso gli uffici periferici dell'amministrazione, presso istituzioni scolastiche, ovvero in idonee strutture fornite dagli enti locali, presso i quali è istituita una apposita segreteria.

2. I consigli scolastici locali durano in carica tre anni. Essi hanno competenze consultive e propositive nei confronti dell'amministrazione scolastica periferica e delle istituzioni scolastiche autonome in merito all'attuazione dell'autonomia, all'organizzazione scolastica sul territorio di riferimento, all'edilizia scolastica, alla circolazione delle informazioni sul territorio, alle reti di scuole, all'informatizzazione, alla distribuzione dell'offerta formativa, all'educazione permanente, all'orientamento, alla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, all'integrazione degli alunni con handicap, all'attuazione del diritto allo studio, all'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione, al monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio, al censimento delle opportunità culturali e sportive offerte ai giovani.

3. Gli enti locali possono avvalersi, per l'esercizio delle loro funzioni, della consulenza dei consigli scolastici locali.

4. Il consiglio è composto da rappresentanti eletti dal personale delle istituzioni scolastiche del territorio nella proporzione di cui al comma 5; da due rappresentanti del personale direttivo e docente in servizio presso le scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti dal personale in servizio nelle medesime scuole; da due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; da tre rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni delle scuole statali e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute all'atto della elezione degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche; da tre rappresentanti degli studenti designati dalle consulte provinciali degli studenti competenti per territorio; da cinque rappresentanti designati dagli enti locali, di cui almeno due designati dalla provincia e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il responsabile dell'ufficio scolastico periferico competente, che può delegare un funzionario, un dirigente scolastico o un docente.

5. Il numero complessivo dei componenti eletti nei consigli scolastici locali è determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 30.000. È garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di personale docente per ciascun grado di istruzione, nonché di almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

6. I consigli scolastici locali del Friuli-Venezia Giulia nel cui ambito sono presenti scuole con lingua di insegnamento slovena, sono integrati con due rappresentanti del personale delle predette scuole statali; con un rappresentante del personale delle predette scuole pareggiate parificate e legalmente riconosciute; con un rappresentante dei genitori degli alunni e con un rappresentante degli studenti delle predette scuole.

7. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

8. Il consiglio, all'atto del suo insediamento adotta un regolamento di organizzazione nel quale disciplina anche la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal rappresentante dell'amministrazione scolastica.

9. Le deliberazioni adottate dal consiglio sono valide se è presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri sono resi nel termine di trenta giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico può asse-

gnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente, si può prescindere dal parere.

10. Gli enti locali provvedono alla costituzione, al controllo e alla vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, dei consigli scolastici locali a norma dell'articolo 139, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I comuni provvedono per i consigli il cui ambito territoriale coincida in tutto o in parte col territorio comunale e le province per i consigli il cui ambito territoriale comprenda il territorio di più comuni.

11. Le modalità di elezione dei rappresentanti del personale della scuola sono disciplinate dall'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9. Gli enti locali provvedono direttamente a disciplinare l'elezione e la designazione dei propri rappresentanti. Nel caso in cui più enti locali partecipino allo stesso consiglio locale, i rappresentanti da loro designati sono proporzionali al numero delle istituzioni scolastiche esistenti nell'ambito territoriale di competenza del consiglio stesso.

Art. 6.

Organi collegiali d'interesse degli enti locali

1. Il singolo ente locale, con oneri a proprio carico, può istituire ulteriori organi collegiali, temporanei o permanenti, con criteri territoriali ovvero per settori scolastici, al fine di disporre di consulenza adeguata per le scelte di propria competenza. I raccordi tra amministrazione periferica della pubblica istruzione e gli enti locali sono definiti in sede di riordino del Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Le disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli provinciali e distrettuali sono utilizzate per il funzionamento del consiglio superiore della pubblica istruzione e dei nuovi organi collegiali regionali e locali.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e di attuazione

1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all'insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5.

2. Con effetto 1° settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalità di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo.

3. Entro la data di cui al comma 2 sono costituiti i nuovi organi collegiali locali e regionali e il consiglio superiore della pubblica istruzione.

4. Al termine del secondo anno di funzionamento degli organi collegiali di cui al presente decreto legislativo il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e di riordino dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, procede ad una verifica della funzionalità degli organi collegiali stessi al fine di predisporre eventuali proposte di modifica della loro organizzazione e composizione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello

nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *p);*

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *g);*

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *i);*

e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191: (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica):

«21. All'art. 21, comma 15, alinea, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 30 novembre 1998"».

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 7, della legge 8 marzo 1999, n. 50: (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998):

«7. All'art. 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole "entro il 30 novembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1999". All'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole "entro i successivi novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1999"».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, lettera *q),* della legge 15 marzo 1997, n. 59: (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

«3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) a *o) - (Omissis)*;

q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89: (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano):

«Art. 9. — 1. La provincia adotta le modifiche dei programmi e degli orari di insegnamento e di esame, ivi compresa l'introduzione di nuovi insegnamenti, per le scuole di ciascun gruppo linguistico. I relativi progetti sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione come previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio nazionale è integrato da rappresentanti della provincia appartenenti al gruppo linguistico interessato. Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La provincia adotta le modifiche di cui al comma 1, con propria legge.

3. La provincia individua, sentito il sovrintendente o l'intendente competente per ciascun gruppo linguistico, sulla base delle ricerche di settore, i percorsi didattici più idonei e rispondenti alle esigenze culturali e linguistiche dei gruppi medesimi, nel quadro della unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'art. 19 dello statuto.

4. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al comma 1, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405: (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

«Art. 7. — 1. Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame, ivi comprese l'introduzione di nuovi insegnamenti e la modifica degli orari di insegnamento, è comunicato al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio nazionale è integrato da un rappresentante della provincia. Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La provincia adotta le modifiche dei programmi d'insegnamento e di esame con propria legge.

3. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi di insegnamento di cui al comma 1, degli studenti provenienti dalle altre scuole del territorio nazionale.

4. [Al maggior fabbisogno di personale docente eventualmente derivante dalle modifiche di cui al presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione provvede, nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 5, non oltre l'anno scolastico che inizia nell'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2]».

— Il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze».

— Si riporta il testo dell'art. 139, comma 1, lettera *g)*, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

«1. Salvo quanto previsto dall'art. 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

a) a *f) - (Omissis)*;

g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale».

Nota all'art. 6:

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo degli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«*Capo II*

ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DISTRETTUALE

Art. 16 *(Istituzione e fini del distretto scolastico)*. — 1. Su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali interessati e gli organi dell'amministrazione scolastica periferica competenti, i cui pareri sono allegati alle deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione è suddiviso, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in comprensori che assumono la denominazione di "distretti scolastici". I decreti dovranno indicare le sedi dei distretti. Con la stessa procedura si provvede alle eventuali variazioni.

2. Ai fini del precedente comma le regioni provvedono ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici in modo che, di regola, essa coincida con gli ambiti territoriali dei distretti previsti dall'art. 3, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, quali articolazioni dell'unità sanitaria locale.

3. Il distretto scolastico realizza la partecipazione democratica delle comunità locali e delle forze sociali alla vita e alla gestione della scuola nelle forme e nei modi previsti dai successivi articoli.

4. Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni scolastiche ed educative e delle attività connesse e per la loro realizzazione, con l'obiettivo del pieno esercizio del diritto allo studio, della crescita culturale e civile della comunità locale e del migliore funzionamento dei servizi scolastici.

5. Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento.

Art. 17 *(Determinazione dei distretti)*. — 1. Nella determinazione dei distretti si tiene conto dei seguenti criteri:

a) il distretto scolastico deve corrispondere ad un ambito territoriale subprovinciale e ad una popolazione non superiore a 100.000 abitanti. Può estendersi fino a 200.000 nelle zone di intensa urbanizzazione. Nessun distretto scolastico può avere estensione maggiore della provincia. In casi eccezionali, di un distretto potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti parte di diversa provincia. Nell'ambito dei distretti scolastici dovrà, di regola, essere assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;

b) nella delimitazione dell'area del distretto, si fa riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico;

c) si deve evitare lo smembramento del territorio comunale in distretti diversi, a meno che non esistano i presupposti per l'istituzione nello stesso comune di più distretti.

Art. 18 *(Organi del distretto)*. — 1. L'organo di governo del distretto scolastico è il consiglio scolastico distrettuale.

2. Esso è composto come segue:

a) tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;

b) cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare di regola la rappresentanza dei diversi ordini di scuola esistenti nel distretto;

c) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale docente in servizio nelle scuole pareggiate, parificate, e legalmente riconosciute comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;

d) sette rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;

e) tre membri non appartenenti al personale della scuola, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti;

f) due rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

g) tre rappresentanti residenti nel distretto, delle forze sociali rappresentative di interessi generali, di cui uno designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tra gli imprenditori, e gli altri due, designati dal consiglio provinciale, che siano espressione di enti, associazioni e istituzioni culturali, i quali per gli scopi perseguiti e i risultati ottenuti siano ritenuti capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della scuola;

h) sette rappresentanti eletti dagli alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti compresi nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;

i) tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio provinciale. Quando il territorio del distretto interessa più province; i rappresentanti vengono eletti nel modo seguente; ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti delle province nel consiglio scolastico distrettuale, anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza della minoranza;

l) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole.

3. Del consiglio scolastico distrettuale fanno altresì parte sette rappresentanti del comune, di cui due riservati alla minoranza, eletti, anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale del comune se esso coincide col distretto.

4. Quando il territorio del distretto si estende su più comuni il numero dei rappresentanti è elevato a undici, di cui due riservati alla minoranza.

5. Nei casi previsti dal precedente comma i consigli comunali compresi nell'ambito del distretto provvedono ad eleggere ciascuno tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti comunali del consiglio scolastico distrettuale; garantendo la rappresentanza della minoranza.

6. Se in un comune sono istituiti più distretti, esso avrà sette rappresentanti per ogni distretto, dei quali due riservati alla minoranza.

7. Qualora nell'ambito del distretto non esistano scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute i posti previsti per i rappresentanti di cui al comma 2, lettera *c)*, vanno ad aggiungersi a quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* e cade la riserva di cui alla lettera *d)* ultima parte.

8. Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

9. Il consiglio può eleggere nel proprio ambito una giunta esecutiva. Essa è composta dal presidente del consiglio scolastico distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal consiglio stesso.

10. I compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti ai ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti aventi sede nel distretto.

11. Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un triennio. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce, altresì, ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

12. Le designazioni di cui al comma 2, lettere *e)*, *f)* e *g)*, nonché l'elezione dei rappresentanti dei comuni sono richieste dal provveditore agli studi alle organizzazioni e agli enti interessati all'atto in cui vengono indette le elezioni dei membri indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2. La richiesta deve indicare la data nella quale si svolgeranno tali elezioni.

13. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta il distretto, mantiene i rapporti per i problemi di comune interesse con i comuni, la provincia e la regione a cui appartiene il territorio del distretto, nonché con gli organi dell'amministrazione scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche ed educative operanti nel territorio distrettuale.

14. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso comune o di una stessa provincia possono riunirsi per esaminare i problemi di comune interesse. A tali riunioni possono partecipare i competenti assessori comunali, provinciali e regionali, nonché i rappresentanti dell'amministrazione scolastica periferica.

15. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico distrettuale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso.

16. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.

Art. 19 *(Funzioni del consiglio scolastico distrettuale)*. — 1. Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno, elabora, nel quadro delle direttive generali fissate dal Ministro della pubblica istruzione e previe opportune intese, anche attraverso una riunione annua, alla quale possono essere invitati tre membri, compreso il presidente, dei consigli di circolo o di istituto, con gli organi competenti delle istituzioni scolastiche interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze; un programma per l'anno scolastico successivo attinente:

a) allo svolgimento di attività parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche;

b) ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a quelli di assistenza scolastica ed educativa;

c) ai servizi di medicina scolastica e di assistenza socio-psicopedagogica;

d) ai corsi di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente;

e) al potenziamento delle attività culturali e sportive destinate agli alunni;

f) ad attività di sperimentazione;

g) all'integrazione specialistica, al servizio socio-psico-pedagogico e a forme particolari di sostegno per gli alunni portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. In attuazione del predetto programma il consiglio scolastico distrettuale ha il potere di avanzare concrete specifiche proposte agli enti e organi competenti anche in ordine alla priorità delle diverse iniziative.

3. Il consiglio scolastico distrettuale predispone altresì un programma per assicurare la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno per i fanciulli sordomuti che adempiono l'obbligo scolastico nelle scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole elementari e medie.

4. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività della scuola e l'organizzazione dei servizi necessari.

5. Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte:

al provveditore agli studi, alla regione, agli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, per tutto ciò che attiene all'istituzione, alla localizzazione e al potenziamento delle istituzioni scolastiche, nonché all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle strutture relative, anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;

al Ministro della pubblica istruzione ed al provveditore agli studi per la migliore utlizzazione del personale della scuola, fatte salve le garanzie di legge per il personale stesso;

al Ministro della pubblica istruzione; per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.

6. Il consiglio scolastico distrettuale esprime parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal provveditore agli studi, dalla regione o dagli enti locali, parere che è obbligatorio quando si tratti di interventi attinenti al programma elaborato ai sensi del comma 1 ma in esso non previsti.

7. Il consiglio scolastico distrettuale provvede ai compiti di assistenza scolastica che siano affidati o delegati al distretto dalla regione o dagli enti locali, avendo di mira il coordinamento e l'integrazione delle attività assistenziali svolte nel distretto con i restanti servizi scolastici, al fine della piena attuazione del diritto allo studio.

8. Il consiglio scolastico distrettuale promuove altresì iniziative di orientamento scolastico.

9. Ai sensi dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le regioni si avvalgono dei consigli scolastici distrettuali per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti scolastici.

10. Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti e la invia al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

11. Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento interno, il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché in ordine all'impiego dei mezzi finanziari.

12. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza.

13. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al comma 11, riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché l'impiego dei mezzi finanziari.

Capo III

ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO PROVINCIALE

Art. 20 *(Consiglio scolastico provinciale)*. — 1. Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, medie e secondarie superiori della provincia.

2. Il numero complessivo dei componenti del consiglio scolastico provinciale è determinato come segue:

a) in proporzione alla popolazione scolastica della provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate al comma 1, sia rispettivamente non superiore a 100.000, compreso fra 100.001 e 300.000, superiore a 300.000;

b) in proporzione al numero delle unità scolastiche delle scuole di cui alla precedente lettera *a)*, comprese nella provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero delle unità scolatische sia rispettivamente non superiore a 100, compreso fra 101 e 300, superiore a 300;

c) in proporzione al numero degli appartenenti al personale direttivo e docente delle scuole di cui alla precedente lettera *a)* e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole medesime che siano statali: 12, 16, 20 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore a 10.000, compreso fra 10.001 e 30.000, superiore a 30.000;

d) sei altri componenti.

3. Fanno parte del consiglio scolastico provinciale:

a) il provveditore agli studi;

b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;

c) i rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;

d) i rappresentanti del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia, eletti dal corrispondente personale in servizio nei suddetti uffici;

e) i rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma 1, designati dal Ministro della pubblica istruzione;

f) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nella provincia, eletti dai genitori dei suddetti alunni;

g) tre rappresentanti dei comuni della provincia, eletti dalle rappresentanze comunali dei consigli distrettuali della provincia in cui sono indette le elezioni: dei tre seggi disponibili, uno è riservato alla minoranza;

h) l'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione provinciale o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale;

i) un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la regione Trentino-Alto Adige;

l) i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro di cui al comma 7.

4. La metà dei seggi è riservata ai rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1 e del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma medesimo, rispettivamente in ragione del 90 per cento e del 10 per cento. I seggi sono ripartiti fra i docenti dei diversi ordini di scuola proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello provinciale. Le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva.

5. Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi riservato ai componenti di cui alle lettere *a)*, *g)*, *h)* ed *i)* del comma 3, è attribuito secondo le seguenti proporzioni:

a) il 20 per cento ai rappresentanti eletti del personale direttivo delle scuole statali in modo che sia garantita la presenza di un direttore didattico, di un preside di scuola media e di un preside di scuola secondaria superiore;

b) il 10 per cento ai rappresentanti eletti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali;

c) il 5 per cento ai rappresentanti eletti del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia;

d) il 5 per cento dei rappresentanti del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nella provincia;

e) il 25 per cento ai rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, comprese nella provincia, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;

f) il 35 per cento ai rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro.

6. Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva; è comunque fatta salva la riserva di almeno il 50 per cento dei seggi a favore del personale docente.

7. I seggi di cui alla lettera *f)* del comma 5 sono attribuiti a persone residenti nella provincia, in ragione del 60 per cento a rappresentanti, non appartenenti al personale della scuola, delle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti, in ragione del 20 per cento a rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e in ragione del 20 per cento a rappresentanti del mondo dell'economia, designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

8. Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni scolastici. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* e *f)* del comma 3 hanno luogo secondo le modalità di cui all'art. 31.

Art. 21 *(Organi del consiglio scolastico provinciale)*. — 1. Il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente, la giunta esecutiva e i consigli di disciplina per il personale docente appartenente ai ruoli provinciali con esclusione del personale docente appartenente ai ruoli della scuola secondaria superiore.

2. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nel suo seno; parimenti vengono eletti anche due vicepresidenti. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta, il presidente e il vice presidente sono eletti a maggioranza relativa dei votanti.

3. Le funzioni di segretario del consiglio scolastico provinciale sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.

4. La giunta esecutiva è formata da otto membri e dal provveditore agli studi, che ne è presidente; gli otto membri sono eletti nel suo seno dal consiglio, riservando almeno il 50 per cento ai docenti.

5. Sono formati tre distinti consigli di disciplina per il personale docente della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media. Ciascun consiglio è formato da quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell'ambito del consiglio scolastico provinciale, dalle corrispondenti categorie ivi rappresentate come segue: uno effettivo e uno supplente in rappresentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza del personale docente, rispettivamente della scuola materna, elementare, media. Ove in seno al consiglio di disciplina non sia possibile assicurare la presenza di uno o più appartenenti alle categorie del predetto personale, i rappresentanti sono designati dal consiglio scolastico provinciale che li sceglie tra il personale di ruolo in servizio nella provincia.

6. I consigli di disciplina sono presieduti dal provveditore agli studi.

7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta in servizio nell'ufficio scolastico provinciale.

Art. 22 *(Funzioni del consiglio scolastico provinciale)*. — 1. Il consiglio scolastico provinciale:

a) esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone le priorità, tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali della provincia; tali pareri sono vincolanti per le materie demandate alla competenza del provveditore agli studi;

b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello provinciale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psico-pedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;

c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti;

d) formula al Ministro della pubblica istruzione e alla regione proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonché di educazione permanente;

e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica per la formulazione dei relativi piani di finanziamento;

f) determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole ed esprime al provveditore agli studi parere in ordine al piano di utilizzazione degli edifici e locali scolastici disponibili;

g) esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola materna, elementare e media;

h) esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale docente della scuola materna, elementare e media per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;

i) esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli istituti;

l) formula annualmente una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi scolastici della provincia, anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto e dell'amministrazione scolastica periferica;

m) esprime parere sul piano predisposto dal provveditore agli studi al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento della scuola elementare e di garantire la necessaria disponibilità di organico;

n) esercita le competenze previste dall'art. 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in ordine all'organizzazione dei corsi di studio per i docenti sull'educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme;

o) compila gli elenchi del personale docente per la nomina nelle commissioni giudicatrici di concorsi come previsto dall'art. 404, comma 4;

p) predispone programmi e forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni sordomuti come previsto dall'art. 323, comma 4;

q) esprime parere al provveditore agli studi in ordine ai ricorsi proposti contro le decisioni in materia disciplinare degli alunni, adottate dai consigli di classe e dalla giunta esecutiva degli istituti;

r) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza in merito alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra attività ad essa connessa e si pronunzia su tutte le questioni che il provveditore agli studi ritenga di sottoporgli;

s) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

2. Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e si articola, con regolamento interno, in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola, anche agli effetti dell'esame dei ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni.

3. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico provinciale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso.

4. I consigli di disciplina hanno competenza in materia disciplinare relativamente al personale docente della scuola materna, elementare e media.

5. Salvo che non sia diversamente disposto, sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale docente il consiglio scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale relativa al settore di scuola a cui appartiene il personale interessato con la sola presenza della componente direttiva e docente.

Capo IV

ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO NAZIONALE

Art. 23 *(Consiglio nazionale della pubblica istruzione)*. — 1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituisce le sezioni seconda e terza del consiglio superiore della pubblica istruzione, le sezioni quarta e qunita del consiglio superiore delle antichità e belle arti per quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da settantaquattro componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.

3. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:

a) quarantasette rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università, eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, così ripartite: quattro per la scuola materna, quattordici per la scuola elementare, quattordici per la scuola media, undici per gli istituti di istruzione secondaria superiore, tre per le scuole di istruzione artistica, uno per le scuole statali italiane all'estero;

b) tre rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designati dal Ministro della pubblica istruzione;

c) tre rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

d) tre rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, uno di istituto di istruzione secondaria superiore e uno di scuole di istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

e) due rappresentanti dei direttori didattici eletti dal corrispondente personale di ruolo;

f) un rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

g) tre rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;

h) cinque rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

i) due rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici;

l) due rappresentanti del Consiglio universitario nazionale, eletti nel suo seno;

m) tre rappresentanti complessivi del personale docente, direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.

4. Il Consiglio nazionale è integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, quando è chiamato ad esprimere il parere sul progetto della provincia di modifica dei programmi di insegnamento e di esame.

5. Non sono eleggibili nel Consiglio nazionale i membri del Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibili più di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.

6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.

7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e nei consigli per il contenzioso può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.

8. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.

9. Le elezioni dei rappresentanti delle categoria di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* ed *i)* del comma 3, sono effettuate con le modalità di cui al successivo art. 31.

10. Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera *m)*, del precedente comma 3, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo art. 31 le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna.

Art. 24 *(Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione)*. — 1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vice presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il vice presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

2. Il Consiglio nazionale elegge altresì:

a) l'ufficio di presidenza;

b) il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico;

c) il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado;

d) il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli istituti di istruzione artistica statali.

3. L'ufficio di presidenza è costituito da sette consiglieri eletti dal consiglio nel suo seno.

4. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico è formato da cinque membri effettivi e da cinque supplenti, designati dal Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I tre rappresentanti del predetto personale eletti nel consiglio nazionale sono di diritto membri effettivi del consiglio di disciplina.

5. Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado è formato da cinque rappresentanti del personale direttivo componenti del Consiglio nazionale in qualità di membri effettivi e da cinque membri supplenti designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo in servizio rispettando le proporzioni di cui alle lettere *d)* ed *e)*, del comma 3, dell'art. 23.

6. Il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli istituti di istruzione artistica statali è formato da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno e appartenenti al personale medesimo, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante dell'istruzione artistica in qualità di membro effettivo ed uno in qualità di supplente.

7. Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il presidente.

8. Il presidente del consiglio di disciplina è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal membro effettivo più anziano di età di ciascun consiglio.

9. Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al comma 3, del successivo art. 25, elegge, nel suo seno, un consiglio per il contenzioso, composto di tre membri appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con funzione di presidente.

10. Al Consiglio nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale dell'amministrazione della pubbica istruzione con qualifica di dirigente e cinque funzionari dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica funzionale non inferiore alla settima per le funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e per sovrintendere ai servizi di segreteria.

11. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre qualifiche necessario per il funzionamento degli uffici.

Art. 25 *(Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione)*. — 1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni:

a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'amministrazione scolastica, una valutazione analitica dell'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi;

b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano nazionale e locale, e ne valuta i risultati, propone al Ministro della pubblica istruzione sei nominativi per la scelta dei tre componenti dei consigli direttivi di esperti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e del consiglio direttivo di esperti della biblioteca di documentazione pedagogica;

c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;

d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di ruolo della scuola secondaria superiore; sulla utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento attinente alla funzione direttiva;

e) esprime parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale direttivo e del personale docente di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;

f) esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di competenza del Ministro della pubblica istruzione in materia di concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei posti di cui agli articoli 404, 416, 419, 422, 425 e 427 in materia di utilizzazioni di cui all'art. 455, in materia di trasferimenti e passaggi di cui agli articoli 463 e 471 in materia di titoli valutabili e punteggi per il conferimento delle supplenze, al personale docente, in materia di concorsi e conferimento delle supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui agli articoli 553 e 581;

g) esprime i pareri obbligatori previsti dagli articoli 119 e seguenti in ordine all'ordinamento della scuola elementare;

h) esprime il parere obbligatorio previsto dall'art. 74, in materia di calendario scolastico;

i) esercita le ulteriori funzioni consultive previste dall'art. 391 in ordine al riconoscimento del diploma di baccellierato interzazionale;

l) esprime il parere obbligatorio sui piani e i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale del personale docente della scuola, anche ai fini del valore abilitante degli stessi corsi, ai sensi dell'art. 473;

m) esprime parere obbligatorio al Ministro della pubblica istruzione in materia di titoli valutabili e relativo punteggio per gli incarichi e le supplenze di insegnamento nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti, nell'accademia nazionale di danza e nell'accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli insegnamenti della regia e della recitazione, e in materia di criteri per la formazione della commissione centrale competente per la decisione dei ricorsi;

n) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza;

o) si pronuncia sulle questioni che il Ministro della pubblica istruzione ritenga sottoporgli.

2. Nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura di uno degli ordini scolastici, il parere è obbligatorio.

3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione funziona attraverso cinque comitati a carattere orizzontale relativi rispettivamente alla scuola materna, alla scuola elementare, alla scuola media, alla scuola secondaria superiore, agli istituti di istruzione artistica; attraverso appositi comitati a carattere verticale per materie e problemi specifici relativi a due o più degli indicati settori; come corpo unitario per le materie di interesse generale. Il comitato relativo agli istituti di istruzione artistica è competente anche nelle materie concernenti i licei artistici e gli istituti d'arte.

4. La composizione e il funzionamento dei comitati sono determinati con regolamento interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole.

5. Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione presiede il Consiglio stesso, ne dispone la convocazione e può presiedere i comitati previsti dal comma 3.

6. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

7. I consigli di disciplina sono competenti per i procedimenti disciplinari per i quali sia prevista la irrogazione di una sanzione superiore alla censura e che rispettivamente riguardino il personale ispettivo, direttivo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e il personale docente delle scuole secondarie superiori.

8. I consigli per il contenzioso, nell'ambito delle rispettive competenze, esprimono parere vincolante sui ricorsi proposti al Ministro della pubblica istruzione, ove previsti, in materia di trasferimenti e in materia disciplinare. Esprimono altresì pareri sulle materie indicate alle lettere *a)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo».

99G0309

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 1999.

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e di obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma primo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *d)* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera *g)* della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'art. 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 548;

Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 10 aprile 1995;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 15 novembre 1995;

Vista l'intesa espressa nella seduta del 7 maggio 1998 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Consultate le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

Su proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e di obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano il presente atto di indirizzo e coordinamento è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale e delle relative norme di attuazione.

Art. 1.

Accertamenti per la diagnosi precoce delle malformazioni

1. I neonati sono sottoposti a visita medica da parte del pediatra o del neonatologo allo scopo di accertare eventuali malformazioni e di identificare soggetti a rischio di difetti dello sviluppo, che dovranno essere seguiti con maggiore attenzione, nei mesi successivi alla nascita, in idonee strutture.

2. La visita medica deve essere eseguita, per i nati vivi, entro le prime ore dalla nascita e ripetuta prima della dimissione. Per i nati morti devono essere eseguiti gli esami autoptici, gli accertamenti anamnestici previsti nella visita medica e, qualora ritenuti necessari, gli esami strumentali e l'esecuzione di fotografie. La visita medica comprende l'anamnesi familiare per difetti congeniti e l'anamnesi materna, l'anamnesi del travaglio di parto e dei primi momenti di adattamento alla vita extrauterina, l'esame obiettivo dettagliato. L'esito degli accertamenti anamnestici, obiettivi e strumentali, anche in caso di risultato negativo deve essere registrato nella cartella neonatale di tutti i nati, vivi o morti.

3. In caso di sospetto di difetti congeniti o patologia malformativa, formulato dal pediatra o dal neonatologo, il neonato viene inviato, per le ulteriori indagini, ai centri di riferimento individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nella struttura ospedaliera che comprende:

a) centri specialistici con competenze di genetica medica;

b) centri specialistici per indagini strumentali di specifici organi e apparati (cuore, rene, apparato locomotore, sistema nervoso, apparato visivo, apparato uditivo, etc).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il contributo dell'Osservatorio epidemiologico territoriale, attuano programmi di ricerca epidemiologica sulle malformazioni congenite, afferendo a specifici registri regionali, interregionali e delle province autonome; i relativi dati confluiscono in un registro nazionale sulle malformazioni congenite, tenuto presso l'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Controllo per l'individuazione e per il trattamento dell'ipotiroidismo congenito e della fenilchetonuria

1. Al fine di individuare precocemente e di trattare tempestivamente l'ipotiroidismo congenito e la fenilchetonuria nell'intero territorio nazionale, i nuovi nati sono sottoposti ad apposito controllo, obbligatorio e gratuito.

2. Il prelievo di sangue necessario alla diagnosi precoce dell'ipotiroidismo congenito e della fenilchetonuria deve essere eseguito, dal terzo al quinto giorno dalla nascita, da un sanitario della struttura pubblica o privata in cui avviene il parto e, in caso di parto a domicilio, dal medico o dall'ostetrica che hanno assistito al parto. Qualora la degenza del neonato in struttura pubblica o privata abbia termine prima del terzo giorno dalla nascita il prelievo è effettuato all'atto della dimissione; è, comunque, garantita l'offerta attiva della ripetizione dello stesso entro il quinto giorno.

3. Il campione di sangue deve essere raccolto su apposito cartoncino; il sanitario o la struttura che hanno effettuato il prelievo sono tenuti a provvedere all'invio del campione al Centro di *screening* entro le 48 ore successive al prelievo stesso. Il cartoncino, firmato dal sanitario o dal responsabile della struttura in cui è stato effettuato il prelievo, deve contenere, oltre alle generalità del neonato, l'età gestazionale nonché il nome, il cognome, l'indirizzo, il numero di telefono di chi esercita la potestà parentale o la tutela del neonato.

4. In caso di sospetta patologia il risultato è immediatamente comunicato, secondo la procedura individuata dalla regione, a chi esercita la potestà parentale o la tutela del neonato e alla struttura che ha eseguito il prelievo per i successivi accertamenti diagnostici.

5. Qualora la diagnosi biochimica risulti confermata, questa è immediatamente comunicata, secondo la procedura individuata dalla Regione, a chi esercita la potestà parentale o la tutela del neonato ed alla struttura che ha eseguito il prelievo, al fine di garantire il tempestivo trattamento terapeutico presso il Centro di cura e controllo. In caso di esito negativo il Centro di *screening* assicura la periodica comunicazione dei risultati degli accertamenti effettuati alla struttura che ha eseguito il prelievo.

6. L'individuazione dei Centri di *screening* e dei Centri di cura e controllo a cui indirizzare i pazienti per il trattamento è effettuata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Allo scopo di garantire efficacia ed economicità si raccomanda la presenza o l'istituzione di un centro di *screening* per non meno di 60.000 nuovi nati, istituendo quindi Centri interregionali o interprovinciali per le regioni e le province autonome con natalità limitata. I Centri di cura e controllo devono essere individuati, preferibilmente, nell'ambito del territorio regionale e delle province autonome.

7. A fini di programmazione sanitaria, i Centri di screening ed i Centri di cura e controllo sono tenuti a comunicare i dati epidemiologici e le informazioni relative all'attività svolta alla regione o alla provincia autonoma, presso cui deve essere istituito un registro regionale o interregionale, ed all'Istituto superiore di sanità ove devono confluire i dati in apposito registro nazionale.

Art. 3.

Controllo per l'individuazione ed il trattamento della fibrosi cistica

1. L'individuazione di portatori asintomatici in famiglie con almeno un componente affetto da fibrosi cistica, viene effettuata attraverso la consulenza genetica presso il centro di riferimento, regionale o delle province autonome, competente.

2. Qualora la sorveglianza di questa patologia, secondo la programmazione regionale, comprenda interventi di *screening* neonatale che presentino ancora carattere sperimentale, questi verranno eseguiti sotto il controllo del centro di riferimento, regionale e delle province autonome, competente.

3. In caso di sospetto o di diagnosi accertata, il paziente viene inviato al centro di riferimento, regionale o delle province autonome, competente.

4. Si raccomanda la promozione di campagne di informazione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione e agli operatori sanitari per una diffusa sensibilizzazione sulla patologia in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro della sanità
BINDI

99A6132

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Parma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, protocollo n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento generale delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Parma ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nei giorni 4 e 5 giugno 1999 per mancanza di energia elettrica che ha impedito il collegamento con il sistema informativo centrale, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Parma è accertato per i giorni 4 e 5 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 giugno 1999

Il direttore regionale: PIRANI

99A6177

DECRETO 24 giugno 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Parma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, protocollo n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento generale delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio I.V.A. di Parma ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nei giorni 4 e 5 giugno 1999 per mancanza di energia elettrica che ha impedito il collegamento con il sistema informativo centrale, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Parma è accertato per i giorni 4 e 5 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 giugno 1999

Il direttore regionale: PIRANI

99A6178

DECRETO 29 giugno 1999.

Rateazione del carico tributario dovuto dalla società «L'Impiantistica S.r.l.», in Portoscuso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e le sue successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *0a*) della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146 che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 12 giugno 1997 con la quale la società l'Impiantistica S.r.l. ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di IVA dovuto per l'anno 1992, iscritto a ruolo con cartella n. 6802712, emissione maggio 1996, per il complessivo importo di L. 286.880.970, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la sezione staccata di Cagliari, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento dell'attività produttiva della suddetta ditta;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria della società;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del comma 4 dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di 12 rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Considerato che la società ha chiesto esplicitamente, con apposita istanza integrativa presentata il 9 giugno 1998, che i benefici di cui all'art. 19, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602/3, vengano limitati alla concessione della prolungata rateazione del solo carico tributario iscritto a ruolo, pari a L. 286.880.970 e non anche alle sanzioni;

Vista la circolare ministeriale n. 284 del 31 ottobre 1997 della direzione centrale per la riscossione con la quale si definiscono i criteri in base ai quali devono essere disposte le agevolazioni di pagamento previste dagli articoli 19, terzo e quarto comma e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;

Vista la circolare ministeriale n. 260 del 5 novembre 1998 della direzione centrale per la riscossione, con la quale al fine di semplificare l'attività amministrativa, il Ministero delle finanze ha delegato ai direttori regionali l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle agevolazioni in argomento;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla società «L'Impiantistica S.r.l.» tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario dovuto dal contribuente è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto, e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la sezione staccata di Cagliari provvederà altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda a totale garanzia del credito.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per la società l'automatica decadenza dal beneficio accordatole.

L'agevolazione sarà revocata, con apposito decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

In caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 29 giugno 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A6226

DECRETO 1° luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale IVA di Chieti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Vista la nota protocollo n. 5693/99/S del 22 giugno 1999 con la quale il direttore dell'ufficio IVA di Chieti ha comunicato la necessità urgente di derattizzare e disinfestare i locali del proprio ufficio nei giorni 25 (dalle ore 12) e 26 (intera giornata) giugno 1999, a cura del dipartimento di prevenzione della A.S.L. di Chieti;

Vista la comunicazione protocollo n. 5862/99/S del 29 giugno 1999 con la quale è stato riferito che i predetti giorni l'ufficio non ha funzionato in conseguenza dell'intervento di disinfestazione e derattizzazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha impedito il regolare funzionamento dell'ufficio;

Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto protocollo n. 1/7998 datato 10 ottobre 1997 emanato dal direttore generale del dipartimento delle entrate, con il quale i direttori regionali territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari periferici;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

i giorni 25 (dalle ore 12) e 26 (intera giornata) giugno 1999 regione Abruzzo: ufficio provinciale IVA di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 1° luglio 1999

Il direttore regionale: TROMBINO

99A6179

DECRETO 2 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Messina nel giorno 26 giugno 1999;

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Siracusa dalle ore 14,30 alle ore 17,30 del giorno 29 giugno 1999 e per l'intera giornata del 30 giugno 1999;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 — prot. n. 1/7998/UDG — del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Messina nel giorno 26 giugno 1999;

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Siracusa dalle ore 14,30 alle ore 17,30 del 29 giugno 1999 e per l'intera giornata del 30 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 2 luglio 1999

Il direttore regionale: DI GIUGNO

99A6180

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 maggio 1999.

Impegno della somma di L. 9.994.989.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 31, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
E DI COESIONE

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto ministeriale n. 121010 del 12 marzo 1999 con il quale viene recata al cap. 7410 una variazione in aumento, per l'esercizio 1999, sia in termini di competenza che di cassa di L. 32.983.475.000 a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti FIO: «Difesa suolo Basilicata E/FIO 1986» — per L. 22.988.486.000 e «Ambiente Mezzogiorno G/FIO 1989 Basilicata» — per L. 9.994.989.000;

Visto in particolare il versamento di L. 9.994.989.000 a favore del programma «Ambiente Mezzogiorno G/FIO 1989 Basilicata» corrispondente ai progetti numeri 38 e 40 del FIO 1989;

Considerato che per le disposizioni della delibera CIPE 30 luglio 1991, recepite dal proprio decreto ministeriale n. 24 del 18 settembre 1991, debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Considerato, altresì, che ai sensi della sopradetta delibera CIPE la Cassa depositi e prestiti può erogare, a valere sui fondi già messi a disposizione, somme fino al limite massimo delle quote progettuali di prima assegnazione maggiorate del 10%, per il finanziamento delle opere in più avanzato stato di esecuzione;

Considerato che per i progetti sopraindicati, numeri 38 e 40 è già stata erogata la somma complessiva di L. 13.401.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i sopracitati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 9.995.070.525 quale prima e seconda tranche di finanziamento BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 23.518.000.000 approvato dal CIPE con la delibera del 19 dicembre 1989 e che, pertanto, per la integrale copertura di tali progetti occorre l'ulteriore disponibilità di L. 121.929.475;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della terza tranche BEI pari a L. 9.994.989.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 121.929.475 la copertura integrale del finanziamento relativo ai progetti sopraindicati e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 9.873.059.525 da ridistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla già citata delibera CIPE 19 dicembre 1989;

Ritenuto di dover impegnare la somma resesi disponibile di L. 9.873.059.525 a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili FIO 1989;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 9.994.989.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 121.929.475 da devolvere alla regione Basilicata a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 38 e 40 «Ambiente Mezzogiorno G»;

l'importo di L. 8.585.000.000 da devolvere alla regione Sicilia per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 134 «Strada Marsala-Aeroporto Birgi - II lotto»;

l'importo di L. 1.288.059.525 da devolvere alla regione Emilia-Romagna per l'ulteriore finanziamento dei progetti numeri 63 e 64.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 9.994.989.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7410 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e programmazione economica per il 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A6150

DECRETO 6 maggio 1999.

Impegno della somma di L. 39.979.959.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 31, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto ministeriale n. 121008 del 12 marzo 1999 con il quale viene recata al cap. 7410 una variazione in aumento, per l'esercizio 1999, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 39.979.959.000 a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti FIO: «Ambiente Sardegna-Sicilia II FIO/B», progetti numeri 121 e 122 — Regione Sardegna — per L. 3.997.998.345, «Ambiente Emilia-Romagna - Marche FIO/E», progetti numeri 94, 95, 96, 97 e 99 — Regione Marche — per L. 25.986.971.455 e «Ambiente Abruzzo III FIO/B», progetti numeri 33, 36 e 37, per L. 9.994.989.200;

Considerato che per le disposizioni della delibera CIPE 30 luglio 1991, recepite dal proprio decreto ministeriale n. 24 del 18 settembre 1991, debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Considerato, altresì, che ai sensi della sopradetta delibera CIPE la Cassa depositi e prestiti può erogare, a valere sui fondi già messi a disposizione, somme fino al limite massimo delle quote progettuali di prima assegnazione maggiorate del 10%, per il finanziamento delle opere in più avanzato stato di esecuzione;

Considerato che per i progetti numeri 94, 95, 96, 97 e 99 «Ambiente Emilia-Romagna - Marche» è già stata erogata la somma complessiva di L. 42.588.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i sopracitati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 39.980.193.945 quale prima e seconda tranche di finanziamento BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 89.634.000.000 approvato dal CIPE con la delibera del 19 dicembre 1989 e che, pertanto, per la integrale copertura di tali progetti occorre l'ulteriore disponibilità di L. 7.065.806.055;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della seconda tranche BEI pari a L. 25.986.971.455 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 7.065.806.055 la copertura integrale del finanziamento relativo ai progetti sopraindicati e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 18.921.165.400 da ridistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla gia citata delibera CIPE 19 dicembre 1989;

Considerato, inoltre, che per i progetti numeri 33, 36 e 37 «Ambiente Abruzzo III» è già stata erogata la somma di L. 28.992.600.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i sopracitati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 19.990.124.370 quale prima e seconda tranche di finanziamento BEI relativa al finanziamento di L. 50.881.000.000 approvato dal CIPE con la delibera del 19 dicembre 1989 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 1.898.275.630;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della terza tranche BEI pari a L. 9.994.989.200 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 1.898.275.630 la copertura integrale del finanziamento relativo ai progetti sopraindicati e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 8.096.713.570 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla già citata delibera CIPE 19 dicembre 1989;

Ritenuto di dover impegnare le somme resesi disponibili di L. 18.921.165.400 e L. 8.096.713.570 a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili FIO 1989;

Ritenuto, inoltre, di dover impegnare le somme introitate in bilancio di L. 3.997.998.345, L. 7.065.806.055 e L. 1.898.275.630 per il finanziamento dei programmi «Ambiente Sardegna-Sicilia II FIO/B», «Ambiente Emilia-Romagna - Marche FIO/E» e «Ambiente Abruzzo III»;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 39.979.959.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 1.041.140.395 da devolvere alla regione Emilia-Romagna a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 63 e 64;

l'importo di L. 6.500.000.000 da devolvere alla regione Veneto per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 151;

l'importo di L. 11.500.000.000 da devolvere alla regione Sicilia per l'ulteriore finanziamento dei progetti numeri 124, 126, 127, 128, 130, 131, 133 e 135;

l'importo di L. 7.976.738.575 da devolvere a favore della regione Sicilia per l'ulteriore finanziamento dei progetti numeri 123 e 129;

l'importo di L. 3.997.998.345 da devolvere a favore della regione Sardegna per l'ulteriore finanziamento del programma «Ambiente Sardegna-Sicilia II FIO/B»;

l'importo di L. 7.065.806.055 da devolvere a favore della regione Marche a copertura integrale del finanziamento del programma «Ambiente Emilia-Romagna-Marche FIO/E»;

l'importo di L. 1.898.275.630 da devolvere a favore della regione Abruzzo a copertura integrale del finanziamento del programma «Ambiente Abruzzo III FIO/B»;

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 39.979.959.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7410 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A6151

DECRETO 6 maggio 1999.

Impegno della somma di L. 22.988.486.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 14, terzo comma, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 121010 del 12 marzo 1999 con il quale viene recata al cap. 7410 una variazione in aumento, per l'esercizio 1999, sia in termini di competenza che di cassa di L. 32.983.475.000 a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti FIO: «Difesa suolo Basilicata FIO 1986/E» per L. 22.988.486.000, «Ambiente Mezzogiorno I FIO 1989/G» per L. 9.994.989.000;

Visto in particolare il versamento di L. 22.988.486.000 a favore del programma cofinanziato dalla BEI «Difesa suolo Basilicata FIO/E» corrispondente ai progetti numeri 90, 91, 92 e 96;

Considerato che per il detto programma si è già raggiunta la copertura integrale del finanziamento disposto dal CIPE e quindi la somma introitata in bilancio si rende integralmente disponibile per l'ulteriore finanziamento dei progetti FIO 1986;

Ritenuto di dover impegnare la sopracitata somma di L. 22.988.486.000 a favore dei restanti progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 22.988.486.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 10.205.000.000 da devolvere alla regione Calabria per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 97 «Interventi per il risanamento della media fascia costiera ionica catanzarese - secondo lotto»;

l'importo di L. 3.942.000.000 da devolvere alla regione Calabria a copertura integrale del finanziannto del progetto n. 98 «Interventi per il risanamento della media fascia costiera ionica catanzarese - primo lotto»;

l'importo di L. 2.783.563.675 da devolvere alla regione Emilia-Romagna a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 133 «Progetto finalizzato al restauro, recupero e valorizzazione delle mura e del sistema culturale - museale della città di Ferrara»;

l'importo di L. 485.498.600 da devolvere alla regione Liguria a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 151 «Progetto per il restauro e riuso della fortezza del Priamar a Savona»;

l'importo di L. 2.622.082.695 da devolvere alla regione Sicilia a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 223 «Opere di difesa a salvaguardia dell'abitato di Avola - sistemazione idraulica e collegamento viario»;

l'importo di L. 2.950.341.030 da devolvere alla regione Sicilia a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 225 «Sistemazione idraulica delle aree in sinistra Birgi».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 22.988.486.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7410 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A6152

DECRETO 12 maggio 1999.

Impegno della somma di L. 22.942.423.520 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 500, art. 4, comma 7, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico de Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 011, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali — 30 giugno/31 dicembre — delle venti previste, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti bancari interessati;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001270 del 20 aprile 1999, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento delle somme corrispondenti alle nove rate semestrali, scadenza 30 giugno 1999, da trasferire rispettivamente agli istituti mutuanti: 1) Banco di Sicilia - Palermo; 2) Monte dei Paschi di Siena - Siena; 3) Cariplo - Milano; 4) Banco di Napoli - Napoli e 5) Banco Ambrosiano Veneto - Trieste, per mutui concessi alle regioni: 1) Sicilia; 2) Toscana; 3) alla «Fondazione centro San Raffaele del monte Tabor»; 4) Puglia e 5) Friuli-Venezia Giulia, per l'attuazione dei propri progetti, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 per un importo complessivo di L. 22.942.423.520;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999, la somma complessiva di L. 22.942.423.520 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di ammortamento mutui, valuta 30 giugno 1999 secondo lo schema di seguito indicato:

Istituti mutuanti	Importi (in lire)
Banco di Sicilia	11.958.587.827
Monte dei Paschi di Siena	6.433.572.646
Cariplo	803.298.332
Banco di Napoli	958.681.615
Banco Ambrosiano	2.788.283.100
Totale	22.942.423.520

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 22.942.423.520, è impegnata, per il 1999, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 22.942.423.520 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, con valuta 30 giugno 1999.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A6153

DECRETO 12 maggio 1999.

Impegno della somma di L. 5.803.333.746 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 500, art. 4, comma 7, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto n. 010 del 24 maggio 1996 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali - 30 giugno/31 dicembre - delle venti previste, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti bancari interessati;

Vista le nota della Cassa depositi e prestiti n. 001270 del 20 aprile 1999, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento degli importi corrispondenti alle settime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno 1999, da trasferire rispettivamente agli istituti mutuanti: 1) Banco di Sicilia - Palermo; 2) Monte dei Paschi di Siena - Siena; 3) Banca Nazionale del Lavoro - Roma, per mutui concessi rispettivamente: 1) Università di Palermo ed alle regioni; 2) Toscana e 3) Umbria per l'attuazione dei propri progetti, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999, la somma complessiva di L. 5.803.333.746 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di ammortamento mutui, valuta 30 giugno 1999 secondo lo schema di seguito indicato:

Istituti mutuanti	Importi (in lire)
Banco di Sicilia	890.746.340
Monte dei Paschi di Siena	1.614.863.606
Banca nazionale del lavoro	3.297.923.800
TOTALE . . .	5.803.333.746

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 5.803.333.746 è impegnata, per il 1999, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 5.803.333.746 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, con valuta 30 giugno 1999.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A6154

DECRETO 12 maggio 1999.

Impegno della somma di L. 40.441.059.593 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 500, art. 4, comma 7, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti mutuanti: 1) Mediovenezie S.p.a. - Verona; 2) Banco di Sicilia - Palermo; 3) Monte dei Paschi di Siena - Siena; 4) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche - Roma; 5) IMI - Istituto mobiliare italiano - Roma; 6) Banca Carige - Cassa di risparmio di Imperia e di Genova - Genova; per mutui concessi alle regioni Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte e agli istituti: «Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone)», e «G. Gaslini» di Genova, per i rispettivi progetti di interventi, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001270 del 20 aprile 1999, con la quale si chiede, fra l'altro, in ordine ai summenzionati istituti bancari, il versamento degli importi per i successivi trasferimenti, a cura della stessa Cassa, quale undicesima rata, valuta 30 giugno 1999, ai sopracitati istituti mutuanti per un complessivo di L. 40.441.059.593;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999, la somma complessiva di L. 40.441.059.593 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di ammortamento mutui, valuta 30 giugno 1999, secondo lo schema di seguito indicato:

Istituti mutuanti	Importi (in lire)
1) Mediovenezie S.p.a.	13.458.376.784
2) Banco di Sicilia	6.425.995.056
3) Monte dei Paschi di Siena	16.304.157.970
4) Crediop	2.545.772.173
5) San Paolo-IMI S.p.a.	755.820.830
6) Carige	950.936.780
TOTALE	40.441.059.593

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 40.441.059.593 è impegnata per il 1999, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 40.441.059.593 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, con valuta 30 giugno 1999.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A6155

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 2 luglio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 13 aprile 1999 nella provincia di Ravenna;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ravenna: grandinate del 13 aprile 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Faenza, Russi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A6184

DECRETO 2 luglio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Agrigento e Palermo.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 16 gennaio 1999 al 28 marzo 1999 nella provincia di Palermo;

gelate dal 30 gennaio 1999 al 17 febbraio 1999 nella provincia di Agrigento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Agrigento: gelate dal 30 gennaio 1999 al 17 febbraio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Realmonte, Ribera, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula;

Palermo: gelate dal 16 gennaio 1999 al 28 marzo 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di: Altavilla Milicia, Bagheria, Balestrate, Caccamo, Carini, Casteldaccia, Cinisi, Ficarazzi, Misilmeri, Palazzo Adriano, Partinico, Santa Flavia, Scillato, Terrasini, Trabia, Trappeto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A6185

DECRETO 2 luglio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali 25 febbraio 1999 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture interazien-

dali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Salerno: piogge alluvionali 25 febbraio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di: Buccino, Contursi Terme, Palomonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A6186

DECRETO 2 luglio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cagliari.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 17 febbraio 1999 nella provincia di Cagliari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cagliari: tromba d'aria del 17 febbraio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), e)*, nel territorio dei comuni di: Pula, Villa San Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A6187

DECRETO 2 luglio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pordenone.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo al le produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 4 giugno 1999 nella provincia di Pordenone;

grandinate 4 giugno 1999 nella provincia di Pordenone;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni altre produzioni, strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pordenone:

grandinate del 4 giugno 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2 lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Caneva;

grandinate del 4 giugno 1999 - provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Caneva, Fontanafredda, Sacile;

tromba d'aria del 4 giugno 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e),* nel territorio del comune di San Quirino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A6188

DECRETO 14 luglio 1999.

Rettifica al decreto ministeriale 31 maggio 1999 recante: «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catanzaro».

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, nei territori danneggiati e l'individuazione delle provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legistativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1999, con il quale è stato dichiarato il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 30 gennaio 1999 al 15 febbraio 1999 in alcuni comuni della provincia di Catanzaro per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettera *e)*;

Accertato che nel richiamato decreto del 31 maggio 1999, è stata erroneamente riportata la dicitura «piogge alluvionali dal 30 gennaio 1999 al 15 febbraio 1999» anziché «eccesso di neve dal 30 gennaio 1999 al 15 febbraio 1999»;

Ritenuto di provvedere alla rettifica della natura dell'evento avverso;

Decreta:

Nel testo del decreto del 31 maggio 1999 richiamato nelle premesse, dove è detto «piogge alluvionali dal 30

gennaio 1999 al 15 febbraio 1999» deve leggersi: «eccesso di neve dal 30 gennaio 1999 al 15 febbraio 1999».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A6189

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 4 maggio 1999.

Riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo normale presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 168, concernente il riconoscimento degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica dagli ufficiali dell'Arma aeronautica valido ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea in talune facoltà universitarie;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 25 marzo 1999, con il quale sono approvati i programmi degli insegnamenti universitari, per i corsi ordinari del Corpo del genio aeronautico - ruolo normale svolti presso l'Accademia aeronautica;

Visto il verbale del consiglio di facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» in data 23 marzo 1998;

Considerato che dal suddetto documento verbale risultano le corrispondenze tra gli esami dei piani di studio dell'Accademia aeronautica e gli esami dei corrispondenti corsi di laurea in ingegneria;

Visto il parere espresso dal consiglio universitario nazionale in data 22 luglio 1998;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini dell'ammissione al corso di laurea in ingegneria presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II» sono riconosciuti i seguenti esami sostenuti dagli ufficiali del ruolo normale presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli:

aerodinamica;

aerodinamica degli aeromobili;

architettura tecnica;

calcolatori elettronici II;

campi elettromagnetici;

campi elettromagnetici II;

costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;

dispositivi elettronici;

elettronica I;

elettrotecnica;

fisica tecnica;

fondamenti ed applicazioni di geometria descrittiva;

metodi numerici per l'ingegneria;

motori per aeromobili;

scienza delle costruzioni;

statistica e calcolo delle probabilità;

teoria dei segnali;

teoria dei sistemi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1999

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1999
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 174

99A6181

DECRETO 4 maggio 1999.

Riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti e ruolo armi presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 168, concernente il riconoscimento degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica dagli ufficiali dell'Arma aeronautica valido ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea in talune facoltà universitarie;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 17 febbraio 1999, con il quale sono approvati i programmi degli insegnamenti universitari, per i corsi ordinari dell'Arma aeronautica ruolo naviganti e ruolo armi svolti presso l'Accademia aeronautica;

Visto il verbale del consiglio di facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» in data 15 gennaio 1998;

Considerato che dal suddetto documento verbale risultano le corrispondenze tra gli esami dei piani di studio dell'Accademia aeronautica e gli esami dei corrispondenti corsi di laurea in scienze politiche;

Visto il parere espresso dal consiglio universitario nazionale in data 28 maggio 1998;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini dell'ammissione al corso di laurea in scienze politiche presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II», sono riconosciuti i seguenti esami sostenuti dagli ufficiali del ruolo naviganti e ruolo armi presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli:

diritto aeronautico;

diritto finanziario;

diritto internazionale privato;

diritto internazionale pubblico;

economia internazionale;

istituzioni di diritto e procedura penale;

lingua inglese I;

lingua inglese II;

lingua tedesca;

matematica per le scienze economiche e sociali;

organizzazione aziendale;

organizzazioni economiche internazionali;

organizzazione e pianificazione ambientale e territoriale;

politica dell'ambiente;

sistema politico italiano;

sistemi giuridici comparati;

storia economica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1999

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1999
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 175

99A6182

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 luglio 1999.

Nuovo modello di certificato di idoneità tecnica per ciclomotore.

IL DIRIGENTE GENERALE
CON FUNZIONI DI DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE DELLA MOTORIZZAZIONE
E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE

Visto l'art. 97 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente le formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori;

Vista la circolare DC IV B 16/99 del 19 febbraio 1999 dell'unità di gestione della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, concernente i documenti di circolazione dei ciclomotori e dei quadricicli leggeri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, concernente le attribuzioni dei dirigenti generali dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il nuovo certificato di idoneità tecnica per ciclomotore ha la configurazione conforme al modello MC 2050/OA allegato.

Art. 2.

Il nuovo certificato di idoneità tecnica per ciclomotore di cui all'art. 1 sarà rilasciato dagli uffici provinciali del dipartimento dei trasporti terrestri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1999

Il direttore dell'unità di gestione: D'ULISSE

MODULARIO xxxx xxxx MC 2050/OA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

UFFICIO PROVINCIALE DI ________________

CERTIFICATO DI IDONEITA' TECNICA PER

CICLOMOTORE N° A 000000

Viste le norme del Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 modificato dal D.L.vo 10 settembre 1993 n.360; vista la Direttiva 92/61/CEE e le successive modifiche, si autorizza la circolazione del:

Ciclomotore a ____ ruote / Quadriciclo leggero (1)

Marca :________________________________

Tipo:____________ Variante:_______ Versione:_______

Numero di serie:________________________

Omologazione Europea:____________________ del:________

Codice nazionale: OA________________ del:________

Direttiva Inquinamento:______________

Direttiva Rumore: ______________

NOTE (1) Barrare la dizione inutile

N operazione

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art 7 della Legge 18 10 78 n 625

__________ li ______________

____

Il Direttore dell'Ufficio Provinciale

COPIA PER UTENTE

COPIA PER ATTI M.C.T.C.

FOGLIO DI SCARICO

99A6183

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 28 maggio 1999.

Modificazioni al decreto ministeriale 8 ottobre 1998 recante: «Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati “Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio”».

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che individua tra le funzioni mantenute dallo Stato la «promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato, d’intesa con la Conferenza unificata»;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, con il quale sono stati avviati i programmi innovativi in ambito urbano denominati «programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio»;

Visto il comma 1 dell’art. 1 del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, che ha destinato alla promozione dei programmi innovativi in ambito urbano denominati «programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio» le disponibilità del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale, derivanti dalle somme non utilizzate per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

Considerato che, ai sensi del comma 2 del predetto art. 1, le procedure di approvazione dei programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1994, sono state concluse entro il 31 dicembre 1998 e, pertanto, le disponibilità della Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici di cui al precedente punto sono state definitivamente accertate e quantificate in 140,216 miliardi;

Visto il comma 1 dell’art. 8 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, che ha stabilito il termine per la presentazione delle proposte di programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto e, pertanto, entro il 27 maggio 1999;

Vista la nota 30 marzo 1999, n. 809, con la quale l’Associazione nazionale comuni italiani ha rappresentato l’esigenza di prorogare il termine per la presentazione delle proposte di programma in considerazione delle difficoltà di molti enti locali impegnati nella tornata elettorale del prossimo mese di giugno a completare l’iter istruttorio delle proposte di programmi da presentare;

Vista la nota 28 aprile 1999, n. 649/99, con la quale l’Istituto nazionale di urbanistica, nel comunicare che un consistente numero di comuni, di province e di regioni sono impegnati nella predisposizione di programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, ha rappresentato l’opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle proposte di programma;

Ritenuta l’opportunità di procedere alla riapertura del termine per la presentazione delle proposte di programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio di cui al comma 1 dell’art. 8 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278;

Considerato che i programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio hanno l’obiettivo di avviare una sperimentazione sulle azioni amministrative e sui moduli operativi più efficaci per attivare i finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane che saranno previsti nel nuovo quadro comunitario di sostegno;

Ritenuto necessario, ai fini dell’attivazione dei finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane che saranno previsti nel nuovo quadro comunitario di sostegno pervenire alla sottoscrizione degli accordi quadro di cui all’art. 11 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, entro il termine del dicembre 2000;

Vista l’intesa con la Conferenza unificata raggiunta in data 27 maggio 1999, in attuazione dell’art. 54 del sopra citato decreto legislativo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell’art. 1 del decreto ministenale 8 ottobre 1998 è sostituito dai seguente:

Le disponibilità del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinameàto territoriale, derivanti dalle somme non utilizzate per i programmi di riqualificazione urbana cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1994, accertate alla data del 31 dicembre 1998, sono quantificate in lire 140,216 miliardi. Tali disponibilità sono destinate alla promozione e alla partecipazione alla realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio.

Art. 2.

1. Il comma 1 dell’art. 1 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, è sostituito dal seguente:

Le disponibilità finanziarie destinate all’attuazione dei programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1994 e non impegnate,

accertate alla data del 31 dicembre 1998 e quantificate in lire 40,216 miliardi, sono utilizzate per la promozione e per la partecipazione alla realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, di seguito nel presente provvedimento definiti «programmi».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 8 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, è sostituito dal seguente:

entro il 27 agosto 1999, i soggetti promotori trasmettono alla Direzione generale per il coordinamento territoriale e alla regione competente per territorio la documentazione di cui all'art. 7.

2. Al comma 2 dell'art. 8 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, le parole «quattro mesi» sono sostituite dalle parole «tre mesi».

3. Al comma 3 dell'art. 8 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, le parole «Nei successivi due mesi» sono sostituite dalle parole «Entro il mese successivo».

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'art. 11 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, le parole «dalla data di trasferimento dei finanziamenti di cui all'art. 9» sono sostituite dalle parole «dalla data di sottoscrizione del protocollo di intesa di cui all'art. 8, comma 3».

2. Al comma 1, lettera *c)* dell'art. 11 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, eliminare le parole «di cui al precedente comma 3».

Art. 5.

1. Al comma 2 dell'art. 13 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, le parole «entro i sessanta giorni successivi» sono sostituite dalle parole «entro i trenta giorni successivi».

2. Al comma 4 dell'art. 13 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, la parola «comma 3» è sostituita dalla parola «comma 2».

3. Al comma 8 dell'art. 13, al punto II - Capacità dei programmi di implementare le azioni e le iniziative previste in relazione alla copertura finanziaria, il punto 2.2 viene sostituito dal seguente: «percentuale dell'investimento da parte dei soggetti privati per interventi privati che partecipano all'attuazione dei programmi superiore ad un terzo dell'investimento complessivo (cfr. art. 6, comma 2): fino ad un massimo di 5 punti (0.1 punti per ogni punto percentuale superiore ad un terzo dell'investimento complessivo)» e il punto 2.3 viene sostituito dal seguente: «percentuale degli interventi pubblici realizzati con risorse parzialmente o integralmente private: fino ad un massimo di 5 punti (0.1 punti per ogni punto percentuale di interventi pubblici con risorse private)».

Art. 6.

1. La sezione 7 - Costi e finanziamenti del programma, di cui all'allegato *A* al decreto ministeriale 8 ottobre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, è sostituita così come risulta dall'allegato elaborato.

2. Le indicazioni per la compilazione del modello «PRUSST» di cui all'allegato *A* al decreto ministeriale 8 ottobre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, relativa alle sezione 7, sono sostituite così come risulta dall'allegato elaborato.

3. La sezione 12 - Riepilogo del costo e dei finanziamenti degli interventi distinti secondo gli indicatori di cui all'art. 13, di cui all'allegato *A* al decreto ministeriale 8 ottobre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, è sostituita così come risulta dall'allegato elaborato.

4. Le indicazioni per la compilazione del modello «PRUSST» di cui all'allegato *A* al decreto ministeriale 8 ottobre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278, relativa alle sezione 12, sono sostituite così come risulta dall'allegato elaborato.

Art. 7.

1. Al secondo comma del modello allegato *B* sostituire la frase «Al fine del trasferimento del finanziamento per le attività di assistenza tecnica, i soggetti proponenti ...» con la frase «Al fine del trasferimento del finanziamento per le attività di assistenza tecnica, i soggetti promotori ...».

Roma, 28 maggio 1999

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1999
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 180

ALLEGATO

SEZIONE 7 – COSTI E FINANZIAMENTI	NUMERO ALLEGATI	

	VALORI IN MILIONI DI LIRE		TOTALE	di cui	Interventi pubblici		Interventi privati
7.1	COSTO DEL PROGRAMMA PROPOSTO	7.1.1		7.1.2		7.1.3	
			COPERTURA FINANZIARIA				
7.2	RISORSE FINANZIARIE ATTIVATE IN PRECEDENZA E GIA' ASSEGNATE	7.2.1		7.2.2		7.2.3	
	Di cui:						
a	• Pubbliche						
b	• Private						
7.3	RISORSE FINANZIARIE DI CUI I SOGGETTI PROMOTORI E PROPONENTI DICHIARANO LA DISPONIBILITA'	7.3.1		7.3.2		7.3.3	
	Di cui:						
a	• Pubbliche						
b	• Private						
7.4	RISORSE FINANZIARIE INDIVIDUATE IN CAPO AD ALTRI SOGGETTI CHE SI PROPONE DI COINTERESSARE AL PRUSST	7.4.1		7.4.2		7.4.3	
	Di cui:						
a	• Pubbliche						
b	• Private						
7.5	RISORSE FINANZIARIE DA REPERIRE	7.5.1		7.5.2		7.5.3	
	Di cui:						
a	• Pubbliche						
b	• Private						
7.6	TOTALE RISORSE FINANZIARIE (7.2+7.3+7.4+7.5)	7.6.1		7.6.2		7.6.3	
	Di cui:						
a	• Pubbliche						
b	• Private						

ALLEGATI Relazione dettagliata sui criteri utilizzati per la valutazione dei costi e sulle risorse finanziarie già impegnate (7.2), disponibili e impegnabili (7.3), da attivare presso terzi soggetti (7.4) con indicazione degli stessi e dei meccanismi di finanziamento ☐ Allegati contraddistinti dai numeri progressivi da ☐ a ☐

SEZIONE 12 – RIEPILOGO DEL COSTO E DEI FINANZIAMENTI DEGLI INTERVENTI DISTINTI SECONDO GLI INDICATORI DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 8 DEL BANDO	NUMERO ALLEGATI	

	RIFERIMENTO DELL'INDICATORE (art. 13, comma 8 del bando)	Costo complessivo degli interventi (milioni di lire)
I	INTEGRAZIONE FRA POLITICHE SETTORIALI	
12.1.1	Politiche di recupero del deficit infrastrutturale	
12.1.2	Politiche finalizzate al recupero, alla messa in sicurezza e alla valorizzazione del patrimonio ambientale	
12.1.3	Politiche che perseguono fini sociali	
12.1.4	Politiche di partenariato, di sussidiarietà e di concertazione locale	
II	COPERTURA FINANZIARIA	
12.2.1	Percentuale di finanziamenti già disponibili sul totale della provvista necessaria	, %
12.2.2	Percentuale dell'investimento da parte di soggetti privati che partecipano all'attuazione del programma	, %
12.2.3	Percentuale degli interventi pubblici realizzati parzialmente o integralmente con risorse private	, %

SEZIONE 7 – COSTI E FINANZIAMENTI

7.1 COSTO DEL PROGRAMMA PROPOSTO

7.1.1 TOTALE

Riportare il costo, in milioni di lire, del programma proposto dato dalla somma del costo degli interventi pubblici e del costo degli interventi privati.

Per gli interventi di completamento di opere non funzionali (ovvero incapaci, per il loro parziale stato di realizzazione, di produrre i servizi ad esse connessi) il costo comprende anche le spese già sostenute o già parzialmente finanziate.

Il costo del programma totale (casella 7.1.1) degli interventi pubblici (7.1.2) e privati (7.1.3) coincide rispettivamente con l'importo di casella 7.6.1, 7.6.2 e 7.6.3.

7.2 RISORSE FINANZIARIE ATTIVATE IN PRECEDENZA E GIA' ASSEGNATE

7.2.2 INTERVENTI PUBBLICI E 7.2.3 INTERVENTI PRIVATI

Nel caso di interventi di completamento di opere, che a causa del parziale stato di realizzazione risultano non funzionali, andrà evidenziato, qualora trattasi di intervento pubblico, nella casella 7.2.2 l'importo costituito dalla somma delle spese già sostenute e dei finanziamenti già impegnati distinguendo, poi, in 7.2.2 sub a l'importo finanziato dal pubblico e in 7.2.2 sub b l'importo finanziato dai privati; nel caso di interventi di completamento di opere private nella casella 7.2.3 è riportato il costo dei medesimi interventi distinguendo, poi, in 7.2.3 sub a l'importo finanziato dal pubblico e in 7.2.3 sub b l'importo dell'investimento privato. La necessità di ricomprendere nel programma interventi di completamento di opere pubbliche e di opere private deve essere adeguatamente e specificatamente motivata da parte del soggetto promotore. I valori da riportare nelle caselle 7.2.1, 7.2.1 sub a e 7.2.1 sub b sono la somma di quelli riportati nelle corrispondenti caselle 7.2.2. e 7.2.3.

Le risorse finanziarie, aggiuntive a quelle già utilizzate o impegnate, da reperirsi all'interno del PRUSST, siano esse assicurate dai proponenti o da attivare presso altri soggetti, saranno invece riportate nelle successive caselle.

7.3 RISORSE FINANZIARIE DI CUI I SOGGETTI PROMOTORI E PROPONENTI DICHIARANO LA DISPONIBILITA'

7.3.1 TOTALE

7.3.2 INTERVENTI PUBBLICI

7.3.3 INTERVENTI PRIVATI

Vanno, qui, riportati, gli importi corrispondenti alle nuove risorse finanziarie delle quali i promotori o i proponenti dichiarano la disponibilità, intendendo impegnarle nell'ambito del PRUSST, qualora esso venga approvato.

7.4 RISORSE FINANZIARIE INDIVIDUATE IN CAPO AD ALTRI SOGGETTI CHE SI PROPONE DI COINTERESSARE AL PRUSST

7.4.1 TOTALE

7.4.2 INTERVENTI PUBBLICI

7.4.3 INTERVENTI PRIVATI

Nell'ambito di PRUSST è prevista la possibilità di attivare le disponibilità della Direzione Generale delle opere marittime e della Direzione Generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali per il finanziamento di interventi che risultino di competenza delle suddette direzioni generali. Più in generale è possibile che alcuni interventi, componenti il programma, investano competenze e risorse anche di altri soggetti pubblici o privati. In queste caselle andranno indicate tali risorse finanziarie.

7.5 RISORSE FINANZIARIE DA REPERIRE

7.5.1 TOTALE

7.5.2 INTERVENTI PUBBLICI

7.5.3 INTERVENTI PRIVATI

Andranno qui evidenziati gli importi relativi alle risorse finanziarie che non trovano copertura in nessuno dei soggetti sopra evidenziati

7.6 TOTALE RISORSE FINANZIARIE

7.6.1 TOTALE

7.6.2 INTERVENTI PUBBLICI

7.6.3 INTERVENTI PRIVATI

Va riportata la somma degli importi di cui alle caselle 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5

Avvertenze: la sezione 7 richiede la quantificazione sintetica dei costi e della copertura finanziaria degli interventi pubblici e privati del programma, che deve essere accompagnata, per esigenze di analisi e di riscontro dei dati, da una dettagliata relazione illustrativa. A tal proposito, per quanto concerne la partecipazione dei soggetti privati, occorre tenere presente quanto segue:

A) gli investimenti privati, di cui al punto 2 dell'art. 6 del bando, dovranno essere formalizzati in una offerta resa a firma autentica, data certa e che rechi l'esplicita individuazione della durata della loro validità. In particolare, considerando la rilevanza della partecipazione del privato ai fini della selezione e dell'accoglimento della proposta, occorre accertarne l'effettiva attendibilità. Il soggetto investitore privato, pertanto, dovrà produrre idonee referenze bancarie per le risorse finanziarie di cui dichiara la disponibilità (di cui al punto 7.3.3 sub b della sezione 7) e fornire adeguate garanzie di tipo fideiussorio per un importo pari al 2% del valore delle risorse finanziarie di cui alla casella 7.4.3 sub b e 7.5.3. sub b. Occorre considerare come la garanzia fideiussoria tuteli sia l'amministrazione proponente sia le altre amministrazioni concorrenti e i loro partner privati, cui va assicurato il diritto di essere posti a confronto solo con proposte effettivamente attuabili nei termini e nei modi indicati nella scheda di domanda; per questa ragione la partecipazione del privato dovrà sempre e comunque essere accompagnata da una fideiussione che assicuri all'amministrazione un serio ristoro nel caso in cui il soggetto investitore privato non intenda rispettare l'impegno assunto. A tale riguardo sembra opportuno precisare che la garanzia dovrà essere comunque prestata indipendentemente dal fatto che, in fase di attuazione del programma, l'importo dovuto potrà ridursi, ad esempio per effetto della realizzazione diretta, da parte del privato, delle cosiddette "opere a scomputo".

B) del pari la partecipazione dei privati alla realizzazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico, di cui al punto 3 dell'articolo 6 del bando , dovrà essere accompagnata da referenze bancarie e garanzia fideiussoria. In questo caso l'importo posto a garanzia dovrebbe essere pari al presunto costo della sostituzione del soggetto privato negligente con un altro investitore. Data la probabile ampiezza e particolarità delle diverse situazioni di accordo che si potranno verificare, appare assai difficile indicare un riferimento fisso per il calcolo della somma posta a garanzia della partecipazione del privato, tuttavia il livello di garanzia prestato dovrà essere sostanziale e non simbolico: si può a riguardo indicare una soglia minima nel 5% del valore del contributo promesso dal privato e destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (di cui al punto 7.6.2 sub b della sezione 7). Sotto questa percentuale la proposta dell'investitore privato non dovrebbe essere presa in considerazione

C) diverso è l'intervento del privato nella realizzazione di opere pubbliche tramite realizzazione e gestione delle stesse, che trova previsione nel successivo punto 4 dello stesso articolo 6 del bando. In questo caso, infatti, il privato non concorre alla realizzazione delle opere, ma ne anticipa il costo per accedere ai proventi derivanti dalla gestione. Dovendo essere individuato tramite gara d'appalto, il soggetto attuatore dell'opera non può essere noto al momento della definizione della domanda e, pertanto, non potranno essere richieste garanzie se non quella del piano finanziario. In pratica l'amministrazione che intende ricorrere a questo strumento per la realizzazione di una parte degli interventi dovrà dimostrare la congruenza della propria ipotesi confrontando i costi di realizzazione dell'opera, seppure stimati, con il piano dei rientri tariffari.

N.B. la numerazione degli allegati inizia sempre con il numero progressivo successivo a quello della sezione precedente

SEZIONE 12 – RIEPILOGO DEL COSTO E DEI FINANZIAMENTI DEGLI INTERVENTI DISTINTI SECONDO GLI INDICATORI DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 8

I – INTEGRAZIONE FRA POLITICHE TERRITORIALI

12.1.1 Politiche di recupero del deficit infrastrutturale
Riportare il costo complessivo, in milioni di lire, degli interventi in tali politiche settoriali. Il costo è dato dalla somma dei costi dei singoli interventi, per i quali nelle sezioni 8 e 9 è stato barrato il codice "indicatore di integrazione fra politiche settoriali" [*1.1*].

12.1.2 Politiche finalizzate al recupero, alla messa in sicurezza e alla valorizzazione del patrimonio ambientale
Riportare il costo complessivo, in milioni di lire, degli interventi in tali politiche settoriali. Il costo è dato dalla somma dei costi dei singoli interventi, per i quali nelle sezioni 8 e 9 è stato barrato il codice "indicatore di integrazione fra politiche settoriali" [*1.2*].

12.1.3 Politiche che perseguono fini sociali
Riportare il costo complessivo, in milioni di lire, degli interventi in tali politiche settoriali. Il costo è dato dalla somma dei costi dei singoli interventi, per i quali nelle sezioni 8 e 9 è stato barrato il codice "indicatore di integrazione fra politiche settoriali" [*1.3*].

12.1.4 Politiche di partenariato, di sussidiarietà e di concertazione locale
Riportare il costo complessivo, in milioni di lire, degli interventi in tali politiche settoriali. Il costo è dato dalla somma dei costi dei singoli interventi, per i quali nelle sezioni 8 e 9 è stato barrato il codice "indicatore di integrazione fra politiche settoriali" [*1.4*].

II – COPERTURA FINANZIARIA

12.2.1 Percentuale di finanziamenti già disponibili sul totale della provvista necessaria
Riportare la percentuale risultante dal rapporto fra la somma degli importi riportati nelle caselle 7.2.1 e 7.3.1 della sezione 7 e l'importo riportato nella casella 7.1.1.

12.2.2 Percentuale dell'investimento da parte di soggetti privati che partecipano all'attuazione del programma
Riportare la percentuale risultante dal rapporto fra l'importo riportato nella casella 7.6.3 sub b della sezione 7 (totale degli investimenti privati per gli interventi privati) e l'importo riportato nella casella 7.1.1. (totale costo del programma proposto)

12.2.3 Percentuale degli interventi pubblici realizzati con risorse parzialmente o integralmente private
Riportare la percentuale risultante dal rapporto fra il costo degli interventi pubblici realizzati con risorse parzialmente o integralmente private riportato nella casella 7.6.2 sub.b ed il costo di tutti gli interventi pubblici riportato nella casella 7.1.2.

99A6227

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO PRESIDENZIALE 20 luglio 1999.

Insediamento della sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1999, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali;

Considerato che l'art. 6 del decreto legislativo n. 200 prevede che la sezione giurisdizionale d'appello sia insediata il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

Decreta

la sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana è insediata a decorrere dal 26 luglio 1999, presso gli uffici della Corte dei conti siti in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1999

Il presidente: SERNIA

99A6228

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato in località Val Federia da parte della sig.ra Penna Anna Maria. (Deliberazione n. VI/43393).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del

piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 15 aprile 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Penna Anna Maria per la ristrutturazione fabbricato in località Val Federia;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 18, mappale n. 138, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato in località Val Federia da parte della sig.ra Penna Anna Maria;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6076

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di San Bartolomeo Val Cavargna dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per opere di ampliamento e completamento di un fabbricato rifugio alpino Croce di Campo da parte del comune di San Bartolomeo Val Cavargna. (Deliberazione n. VI/43394).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità

dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 24 aprile 1999 è pervenuta l'istanza di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del comune di San Bartolomeo Val Carvagna (Como) per opere di ampliamento e completamento fabbricato rifugio alpino Croce di Campo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di San Bartolomeo Val Carvagna (Como), foglio n. 1, mappali n. 9694, 12041 e 9693, dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per opere di ampliamento e completamento fabbricato rifugio alpino Croce di Campo da parte del comune di San Bartolomeo Val Carvagna (Como);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6077

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione di un fabbricato in località Pesciola da parte della sig.ra Sala Danna Ines. (Deliberazione n. VI/43395).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 22 aprile 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Sala Danna Ines per ristrutturazione fabbricato in località Pesciola;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed

urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio 14, mappale n. 16, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato in località Pesciola da parte della sig.ra Danna Ines;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6078

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per risanamento igienico-sanitario con ampliamento di un fabbricato in località Dovere Alte da parte del sig. Osmetti Elia. (Deliberazione n. VI/43396).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 22 aprile 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Osmetti Elia per risanamento igienico-sanitario con ampliamento fabbricato in località Dovere Alte;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio 9, mappali n. 19, 20, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per risanamento igienico-sanitario con ampliamento fabbricato in località Dovere Alte da parte del sig. Osmetti Elia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6079

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Barzio dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere per mettere a norma le strutture del rifugio Ratti (impianto antincendio, impianto elettrico, impianto G.P.L.) da parte dei frati minori cappuccini. (Deliberazione n. VI/43397).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge

8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 20 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Barzio di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei frati minori cappuccini per la realizzazione di opere per mettere a norma le strutture del rifugio Ratti (impianto antincendio, impianto elettrico, impianto G.P.L.);

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune Barzio (Lecco), foglio 9, mappale n. 2293, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere per mettere a norma le strutture del rifugio Ratti (impianto antincendio, impianto elettrico, impianto G.P.L.) da parte dei frati minori cappuccini;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6080

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze politiche del 27 novembre 1998, intesa ad ottenere l'inserimento nella proposta di stralcio del regolamento didattico di ateneo dell'Università cattolica del Sacro Cuore del nuovo ordinamento didattico della scuola di specializzazione in economia e relazioni internazionali;

Vista la proposta del Senato accademico integrato del 2 marzo 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 marzo 1999;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica protocollo n. 1/1998 del 16 giugno 1998 recante «legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Articolo unico

Nella parte VI, «delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione», titolo IV «facoltà di scienze politiche», gli articoli relativi al numero «1. — Scuola di specializzazione in economia e relazioni internazionali» dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore - approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche e integrazioni - vengono abrogati e sostituiti dal seguente articolato, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

«1. — Scuola di specializzazione in economia e relazioni internazionali.

Art. 403.

È istituita presso l'Università cattolica del Sacro Cuore la scuola di specializzazione in economia e relazioni internazionali, che conferisce il diploma di specialista in economia e relazioni internazionali.

Art. 404.

La scuola ha sede presso la facoltà di scienze politiche, la quale provvede all'organizzazione didattica della scuola stessa secondo il disposto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 405.

La scuola ha lo scopo di fornire la conoscenza specialistica delle relazioni e delle istituzioni internazionali, promuovendo altresì lo sviluppo didattico-scientifico nei campi dell'analisi economica e politologica dei problemi del sistema globale. Tale conoscenza costituisce l'essenziale requisito per legittimare la qualifica di specialista nei rami di esercizio professionale che, attinenti ai campi dell'economia e delle relazioni transnazionali, interessano le istituzioni e le organizzazioni pubbliche e private nazionali e internazionali.

Nella scuola vengono trattati — anche sotto i profili storici e giuridici — i temi dello sviluppo economico e politico mondiale, della crescita di lungo periodo dei sistemi economici, delle trasformazioni geopolitiche, della dinamica dei sistemi economici comparati con riferimento ai differenti gradi di sviluppo delle relazioni tra economie nelle grandi aree regionali, dell'articolazione dei livelli di Governo, dei rapporti tra Stati e regimi internazionali, imprese e mercati, dei progetti di sviluppo, dell'innovazione tecnologica, dell'ambiente a livello internazionale. Particolare attenzione viene rivolta alla collocazione dell'Italia nel contesto europeo e rispetto all'area mediterranea, oltre che alle relazioni tra l'Italia e i Paesi con diverso grado di sviluppo.

Art. 406.

Il numero massimo degli iscritti alla scuola è di cinquanta per ogni anno. I concorsi di ammissione sono banditi con decreto rettorale che stabilirà in tempo utile anche il numero degli ammissibili al primo anno di corso, secondo quanto deliberato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera altresì il numero complessivo degli specializzandi con titolo di studio conseguito all'estero, che possono essere ammessi al primo anno della scuola.

Art. 407.

Alla scuola sono ammessi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di laurea nelle facoltà di scienze politiche o giurisprudenza o economia, o titoli di studio equivalenti a giudizio del consiglio della scuola stessa.

Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, integrata eventualmente da un colloquio, oltre che dalla valutazione del *curriculum* dei candidati.

Le modalità della prova scritta e dell'eventuale colloquio, i criteri della loro valutazione e di quella del *curriculum* dei candidati, sono stabiliti annualmente dal consiglio della scuola.

Sono ammessi alla scuola coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Per l'ammissione è annualmente costituita una commissione giudicatrice designata dal consiglio della scuola e composta da cinque docenti della scuola stessa o della facoltà di scienze politiche, di cui almeno tre professori di ruolo. La commissione giudicatrice è presieduta dal direttore della scuola.

Art. 408.

L'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti è determinato dal consiglio di amministrazione in base allo statuto dell'università.

Art. 409.

La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Per il conseguimento del diploma di specialista in economia e relazioni internazionali è richiesto il superamento di tutte le prove previste e di un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie di insegnamento.

Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del consiglio della scuola sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie e finali relative alle diverse attività didattiche. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta.

Le attività della scuola si svolgono in conformità al regolamento didattico, per un totale annuo di ore di didattica e sulla base di un calendario fissati all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio della scuola.

Durante il primo anno di corso vengono impartiti da quattro a sette insegnamenti; durante il secondo anno da due a quattro insegnamenti. Annualmente il consiglio della scuola determina il numero degli insegnamenti per ciascuno dei due anni di corso e stabilisce altresì quali sono da svolgere con corsi annuali e quali con corsi semestrali, scegliendoli nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

M04X Storia contemporanea;

N05X Diritto dell'economia;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

N14X Diritto internazionale;

P01A Economia politica;

P01B Politica economica;

P01C Scienza delle finanze;

P01E Econometria;

P01F Economia monetaria;

P01G Economia internazionale;

P01H Economia dello sviluppo;

P01J Economia regionale;

P02E Economia degli intermediari finanziari;

Q01B Storia delle dottrine politiche;

Q01C Storia delle istituzioni politiche;

Q02X Scienza politica;

Q03X Storia e istituzioni delle Americhe;

Q04X Storia delle relazioni internazionali;

Q06A Storia e istituzioni dell'Africa;

Q06B Storia e istituzioni dell'Asia;

S02X Statistica economica.

La frequenza alle attività didattiche della scuola è obbligatoria per un numero di ore di lezione non inferiore all'85% dei corsi, dei seminari, delle conferenze, stabiliti all'inizio dell'anno accademico dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola determina altresì le modalità di accertamento degli adempimenti relativi alla frequenza. Le assenze ingiustificate superiori al 15% delle attività didattiche comportano la decadenza dalla scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del consiglio della scuola, il consiglio medesimo, qualora

l'assenza non superi il 50% delle ore di lezione, dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione, ovvero altrimenti la ripetizione di un anno.

Gli insegnamenti vengono impartiti in annualità e in semestralità, secondo quanto indicato nel regolamento didattico di ateneo. I corsi possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi. Il consiglio della scuola designerà un coordinatore per ciascun corso svolto in questa forma. Gli insegnamenti possono essere integrati di anno in anno, con delibera del consiglio della scuola, da cicli organici di lezioni, conferenze e seminari su argomenti specialistici tenuti da studiosi delle varie materie.

Moduli, seminari specialistici e conferenze potranno essere tenuti in lingua inglese. Il consiglio della scuola, valutata l'opportunità in relazione ai moduli, seminari e conferenze programmati anno per anno, può stabilire l'obbligo per lo specializzando di frequentare con profitto un corso di lingua inglese o anche — in funzione delle specifiche esigenze didattiche — di altre lingue.

Art. 410.

La valutazione dell'iter di specializzazione è effettuabile con il sistema di punteggio basato sui crediti formativi. Il punteggio necessario per ottenere l'ammissione all'esame di diploma, nonché le modalità di assegnazione dei crediti stessi, sono stabiliti annualmente dal consiglio della scuola.

Art. 411.

Sono organi della scuola:

a) il consiglio;

b) il direttore.

Art. 412.

La composizione, il funzionamento e la durata in carica del consiglio sono determinati dallo statuto e dal regolamento generale di ateneo dell'università.

Il consiglio cura la gestione organizzativa della scuola; definisce la programmazione delle attività didattiche e di ogni altra attività necessaria per il conseguimento delle finalità della scuola; emana, se necessario, un apposito regolamento della scuola.

Art. 413.

La nomina, le funzioni e la durata in carica del direttore sono determinati dallo statuto e dal regolamento generale di ateneo dell'università.

Per il conseguimento delle finalità proprie della scuola e per il miglior svolgimento delle attività della scuola stessa, il direttore può promuovere la stipula di apposite convenzioni con enti e organismi pubblici e privati nazionali e/o internazionali».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 maggio 1999

Il rettore: ZANINELLI

99A6190

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 6 luglio 1999, n. **127**.

Contributi per pubblicazioni e per convegni di rilevante interesse culturale da erogare a istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.

Art. 1.

Finalità

La presente circolare disciplina l'erogazione dei contributi, utilizzando gli stanziamenti previsti sul cap. 1624 dello stato di previsione di questo Ministero.

Art. 2.

Destinatari dei contributi

Possono essere ammessi ai contributi per pubblicazioni e per convegni di rilevante interesse culturale: istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.

Art. 3.

Istanze

Le domande di ammmissione ai contributi previsti dalla presente circolare, redatte in duplice esemplare, di cui uno in carta da bollo, devono essere trasmesse al

Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione V, via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma, firmate dal legale rappresentante e con l'indicazione del numero di codice fiscale e del numero di conto corrente bancario (completo delle coordinate bancarie) sul quale versare l'evenuale contributo. È facoltà degli interessati richiedere il versamento in euro; in tal caso l'opzione in euro è irreversibile.

Art. 4.

Convegni

I richiedenti devono inviare, unitamente all'istanza di cui al precedente articolo, copia dell'atto costitutivo o dello statuto in vigore nonché i seguenti documenti in duplice copia e firmati in originale dal legale rappresentante:

relazione illustrativa, programma e relatori del convegno per il quale si richiede il contributo;

dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci di entrata e di spesa relative al convegno;

dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere all'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria eventuali atti o pubblicazioni relativi alla manifestazione.

Ai fini della determinazione del contributo non saranno prese in considerazione le voci di spesa che non siano strettamente attinenti all'organizzazione scientifica del convegno.

Art. 5.

Pubblicazioni

Il contributo viene assegnato solo a pubblicazioni inedite.

I richiedenti devono inviare, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 3, copia dell'atto costitutivo o dello statuto in vigore nonché i seguenti documenti in duplice copia e firmati in originale dal legale rappresentante:

relazione illustrativa della pubblicazione contenente un dettagliato piano del volume (numero di pagine, articolazione interna, notizie su autore/i ecc.) e, ove possibile, bozza del testo inedito;

dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci di entrata e di spesa relative alla pubblicazione;

dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere, non appena stampati, cinque esemplari della pubblicazione all'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria.

Saranno prese in esame per il contributo solo le pubblicazioni attinenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Non sono ammessi a contributo i cataloghi di mostre e gli atti di convegno.

Art. 6.

Termine

Le domande devono pervenire all'indirizzo di cui all'art. 3 a mezzo plico raccomandato o con corriere autorizzato recante sulla busta la dicitura «Domanda per contributo per pubblicazioni e convegni di rilevante interesse culturale» entro il trentesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per il corrente anno e entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio per gli anni successivi. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza indicata o non complete della documentazione prevista dalla presente circolare.

Art. 7.

Assegnazione del contributo

L'amministrazione ha facoltà di decidere in ordine all'ammissione al contributo, previa valutazione comparativa, fra tutte le domande pervenute e in regola, tenuto conto dell'entità dei fondi a disposizione, del valore culturale del convegno o della pubblicazione, dell'attinenza degli argomenti trattati le cui tematiche risultino finalizzate in modo particolare ai beni culturali. L'ammontare del contributo non potrà comunque superare il 50% delle spese inerenti ai convegni o alle pubblicazioni.

I beneficiari dei contributi per convegni e per pubblicazioni sono tenuti a trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali, in duplice copia e firmato dal legale rappresentante, il bilancio definitivo delle entrate e delle spese sostenute entro sessanta giorni dallo svolgimento della manifestazione o dalla avvenuta pubblicazione. Dovrà essere comunque dato il massimo risalto all'erogazione liberale concessa dal Ministero sia negli stampati relativi al convegno che nelle pubblicazioni.

Responsabile del procedimento.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il responsabile del procedimento è il dirigente della Divisione V dell'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria. Per informazioni rivolgersi ai numeri telefonici 06/36216293-294, e-mail: corazza@librari.beniculturali.it

Il Ministro: MELANDRI

99A6157

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 22 luglio 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 233 del 25 agosto 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 2 ottobre 1997, n. 76 e attuata nell'ordinamento italiano con decreto ministeriale 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 1998.

99A6229

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 luglio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0462
Yen giapponese	124,20
Dracma greca	324,86
Corona danese	7,4404
Corona svedese	8,7640
Sterlina	0,66530
Corona norvegese	8,2630
Corona ceca	36,733
Lira cipriota	0,57817
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,35
Zloty polacco	4,0247
Tallero sloveno	197,1417
Franco svizzero	1,6059
Dollaro canadese	1,5656
Dollaro australiano	1,6235
Dollaro neozelandese	2,0023
Rand sudafricano	6,4027

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A6268

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bemedrex»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 349 del 23 giugno 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BEMEDREX nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Bemedrex» polvere anidra per inalazioni.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Bemedrex» Easyhaler 1 inalatore polvere 200 mcg/spruzzo;
A.I.C. n. 034144016/M (in base 10), 10KZSJ (in base 32);
classe «C».

Titolare A.I.C.: Orion Corporation P.O. Box 65 - Espoo - Finlandia.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Orion Corporation P.O. Box 65 - Espoo - Finlandia.

Composizione:

ciascuna quantità dosata contiene:

principio attivo: beclometasone dipropionato 200 mcg pari a quantità rilasciata mcg 180/dose;

eccipienti: lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma persistente di grado lieve, moderato e grave.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazioni ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6193

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solarase»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 350 del 23 giugno 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SOLARASE nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Solarase» gel.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Solarase» 1 tubo da 25 g di gel 3%;
A.I.C. n. 034129015/M (in base 10), 10KK3R (in base 32);
classe «C»;

«Solarase» 1 tubo da 50 g di gel 3%;
A.I.C. n. 034129027/M (in base 10), 10KK43 (in base 32);
classe «C».

Titolare A.I.C.: Hyal Sweden Linnegatan 18b - S-75332 Uppsala (Svezia).

Produttore: la produzione della specialità viene effettuata presso lo stabilimento della Custom Pharmaceutical Inc. 333 Jarvis Street, Fort Erie, Ontario L2A 5M9 Canada, il controllo nello stabilimento della Rhoders Technology Ltd 10 St. Thomas Place, Cambridgeshire Business Park, Ely, Cambs CB7 4EX UK.

Composizione:

ogni grammo di gel contiene:

principio attivo: l'equivalente di 30 mg di sodio diclofenac;

eccipienti: acqua depurata, etere polietilen-glicol-monometiletere 350, sodio ialuronato e alcol benzilico. Ulteriori informazioni sul prodotto possono essere ottenute dal farmacista.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei disturbi della pelle noti come cheratosi attinica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6194

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acyclostad»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 351 del 23 giugno 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ACYCLOSTAD nelle forme, confezioni: crema 5% tubo 3 g, crema 5% tubo 10 g, ed alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Acyclostad» crema 5% tubo 3 g;

A.I.C. n. 034212023/M (in base 10), 10N25R (in base 32);

classe «C»;

«Acyclostad» crema 5% tubo 10 g;

A.I.C. n. 034212047/M (in base 10), 10N26H (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Eg S.p.a., via Domenico Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità viene effettuata presso lo stabilimento Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18 - D-61118 Bad Vilbel (Germania).

Composizione:

1 g di crema contiene:

principio attivo: aciclovir 50 mg;

eccipienti: stearato di PEC-5-glicerolo, dimeticone, alcool cetilico, paraffina liquida, vaselina bianca, glicole propilenico, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei pazienti immunocompetenti affetti da infezioni cutanee causate dal virus dell'herpes simplex e dell'herpes genitale iniziale in particolare.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6195

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salbidrex»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 352 del 23 giugno 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SALBIDREX nelle forme, confezioni: easyhaler 100 mcg/dose polvere per inalazione e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Salbidrex» easyhaler 100 mcg/dose polvere per inalazione;

A.I.C. n. 03424010/M (in base 10), 10NXJB (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Orion Corporation P.O. Box 65- Espoo - Finlandia.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Orion Corporation P.O. Box 65 - Espoo - Finlandia.

Composizione:

1 dose contiene:

principio attivo: salbutamolo solfato:

quantità dosata	quantità rilasciata
mcg 120,5	mcg 108,5
mcg 100,0	mcg 90,0

eccipienti: lattosio.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell'attacco di asma. Trattamento sintomatico delle esacerbazioni dell'asma e delle esacerbazioni della bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (COPD) a componente reversibile. Prevenzione del broncospasmo da sforzo o prima dell'esposizione ad un allergene noto inevitabile.

«Salbidrex» easyhaler è particolarmente utile nell'asma lieve, moderato e grave purché il beneficio non ritardi il ricorso all'uso regolare di un corticosteroide inalatorio.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6196

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Remeron»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 353 del 23 giugno 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale REMERON, nelle forme, confezioni: 14 compresse rivestite con film 30 mg e 14 compresse rivestite con film 45 mg alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 537/1993, della legge n. 662/1997 e della delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997:

«Remeron» blister da 14 compresse rivestite con film da 30 mg;
A.I.C. n. 029444080/M (in base 10), 0W2KZJ (in base 32);
classe «C» per mancato accordo con l'azienda;

«Remeron» blister da 14 compresse rivestite con film da 45 mg;
A.I.C. n. 029444092/M (in base 10), 0W2KZW (in base 32);
classe «C», come richiesto dall'azienda.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon, Kloosterstraat, 6 - 5340 BH Oss, Olanda.

Produttore: la produzione e il controllo della specialità nella confezione da 30 mg vengono effettuate presso lo stabilimento della N.V. Organon Kloosterstraat, 6 - 5340 BH Oss Olanda; le operazioni di confezionamento vengono effettuate presso l'officina della Organon Italia S.p.a. in via Costarica 15-15/A di Pomezia.

La produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità della confezione da 45 mg vengono effettuati presso lo stabilimento della N.V. Organon Kloosterstraat, 6 - 5340 BH Oss Olanda.

Indicazioni terapeutiche: episodi di depressione maggiore.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6197

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tradonal»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 354 del 5 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TRADONAL nelle forme, confezioni: SR 30 capsule rigide a rilascio prolungato da 50 mg, SR 30 capsule rigide a rilascio prolungato da 100 mg, SR 30 capsule rigide a rilascio prolungato da 200 mg, SR 60 capsule rigide a rilascio prolungato da 50 mg, SR 60 capsule rigide a rilascio prolungato da 100 mg, SR 60 capsule rigide a rilascio prolungato da 150 mg, SR 60 capsule rigide a rilascio prolungato da 200 mg, alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Tradonal» SR 30 capsule rigide a rilascio prolungato da 50 mg;
A.I.C. n. 034233015/M (in base 10), 10NQPR (in base 32);
classe «C»;

«Tradonal» SR 30 capsule rigide a rilascio prolungato da 100 mg;
A.I.C. n. 034233027/M (in base 10), 10NQQ3 (in base 32);
classe «C»;

«Tradonal» SR 30 capsule rigide a rilascio prolungato da 150 mg;
A.I.C. n. 034233039/M (in base 10), 10NQQH (in base 32);
classe «C»;

«Tradonal» SR 30 capsule rigide a rilascio prolungato da 200 mg;
A.I.C. n. 034233041/M (in base 10), 10NQQK (in base 32);
classe «C»;

«Tradonal» SR 60 capsule rigide a rilascio prolungato da 50 mg;
A.I.C. n. 034233054/M (in base 10), 10NQQY (in base 32);
classe «C»;

«Tradonal» SR 60 capsule rigide a rilascio prolungato da 100 mg;
A.I.C. n. 034233066/M (in base 10), 10NQRB (in base 32);
classe «C»;

«Tradonal» SR 60 capsule rigide a rilascio prolungato da 150 mg;
A.I.C. n. 034233078/M (in base 10), 10NQRQ (in base 32);
classe «C»;

«Tradonal» SR 60 capsule rigide a rilascio prolungato da 200 mg;
A.I.C. n. 034233080/M (in base 10), 10NQRS (in base 32);
classe «C».

Titolare A.I.C.: Asta medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5 - 20133 Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento vengono effettuati presso lo stabilimento della Temmler Pharma GmbH Marburg (Germania).

Composizione: «Tradonal», 1 capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 50, 100, 150 e 200 mg;

eccipienti: microsfere di zucchero (saccarosio e amido di mais) silice colloidale anidra, etilcellulosa, gomma lacca, talco;

capsula: gelatina, titanio biossido (E171).

Le capsule da 50, 150 e 200 mg contengono colorante ossido di ferro giallo (E172), le capsule da 50 e 150 mg contengono colorante indigotina (E132).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore da moderato a grave.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto legislativo n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta. Soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, tab. V.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

99A6198

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omegaven»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 355 del 5 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale OMEGAVEN nelle forme e confezioni: e alle condizioni di seguito specificate: flaconi vetro 50 ml, 100 ml emulsione.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

«Omegaven»: 10 flaconi vetro 50 ml emulsione;

A.I.C. n. 034307013/M (in base 10), 10QYY5 (in base 32);

classe «C»;

«Omegaven»: 10 flaconi vetro 100 ml emulsione;

A.I.C. n. 034307025/M (in base 10), 10QYYK (in base 32);

classe «C»;

Titolare A.I.C.: Fresenius A.G., B-61346 Bad Homburg v.d.H. (Germania).

Produttore: la produzione della specialità viene effettuata presso lo stabilimento della Fresenius Pharma Austria GmbH-Graz (Austria) le operazioni di controllo sono effettuate da Fresenius A.G. 61346 Bad Homburg v.d.H Germania.

Composizione: 100 ml di emulsione contengono:

principi attivi: olio di pesce altamente raffinato 10,0 g contenente:

acido eicosapentaenoico (EPA) 1,25-2,82 g;

acido docosaesaenoico (DHA) 1,44-3,09 g;

acido miristico 0,1-0,6 g;

acido palmitico 0,25-1,0 g;

acido palmitoleico 0,3-0,9 g;

acido stearico 0,05-0,2 g;

acido oleico 0,6-1,3 g;

acido linoleico 0,1-0,7 g;

acido linolenico $\leq$ 0,2 g;

acido octadecatetraenoico 0,05-0,4 g;

acido eicoesaenoico 0,05-0,3 g;

acido arachidonico 0,1-0,4 g;

acido docosaenoico $\leq$ 0,15 g;

acido docosapentaenoico 0,15-0,45 g;

dl-alfa-Tocoferolo (come antiossidante) 0,015-0,0296 g;

glicerolo 2,5 g;

fosfatide purificato di uovo l,2 g;

eccipienti: sodio oleato, sodio idrossido, acqua p.p.i.

Indicazioni terapeutiche: integrazione della nutrizione parenterale con acidi grassi omega -3 a catena lunga (specialmente acido eicosapentaenoico ed acido docosaesaenoico) quando la nutrizione orale o enterale è impossibile, insufficiente o controindicata.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto legislativo n. 539/1992): uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Data di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6199

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carboplatino Teva»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 356 del 5 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CARBOPLATINO TEVA nelle forme e confezioni: e alle condizioni di seguito specificate: 1 flacone I.V.5 ml. 10 mg/m; 10 flaconi IV 5 ml 10 mg/m; l flacone IV 15 ml 10 mg/m; 1 flacone IV 45 ml 10 mg/m;

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

«Carboplatino Teva» 1 flacone I.V.5 ml 10 mg

A.I.C. n. 034347017/M (in base 10), 10S609 (in base 32);

classe «C»;

«Carboplatino Teva» 10 flaconi IV 5 ml 10 mg

A.I.C. n. 034347029/M (in base 10), 10S60P (in base 32);

classe «C»;

«Carboplatino Teva» 1 flacone IV 15 ml 10 mg

A.I.C. n. 034347031/M (in base 10), 10S60R (in base 32);

classe «C»;

«Carboplatino Teva» 10 flaconi IV 15 ml 10 mg

A.I.C. n. 034347043/M (in base 10), 10S613 (in base 32);

classe «C»;

«Carboplatino Teva» 1 flacone IV 45 ml 10 mg

A.I.C. n. 034347056/M (in base 10), 10S6lJ (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Teva Pharma BV, Industrieweg 23, P.O. Box 217, 3640 AE Mijdrecht, The Netherlands.

Produttore: la produzione della specialità viene effettuata presso lo stabilimento della ABIC Ltd. Industrial Zone Kiryat Nordau Netanya - Israele, il controllo viene effettuato presso Teva Pharma B.V. Industrieweg 23 Mijdrecht, Holland.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: carboplatino 10 mg;

eccipienti: mannitolo, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: il carboplatino indicato nel trattamento del:

1. carcinoma epiteliale dell'ovaio in fase avanzata in:

prima scelta;

seconda scelta, dopo il fallimento d'altri chemioterapici;

2. carcinoma del polmone a piccole cellule, in associazione ad altri agenti chemioterapici.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto legislativo n. 539/1992): medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Data di efficacia del decreto: giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

99A6200

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sterillium»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 357 del 5 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale STERILLIUM nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate: flacone da 100 ml, 350 ml, 500 ml, 1000 ml; bottiglia da 1000 ml, tanica da 5 l, 25 litri; contenitore da 200 l e 500 l.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

«Sterillium» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 03332101 1/M (in base 10), 0ZSW1M (in base 32), classe «C»;

«Sterillium» 1 flacone 350 ml;

A.I.C. n. 033321023/M (in base 10), 0ZSW1Z (in base 32), classe «C»;

«Sterillium» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 033321035/M (in base 10), 0ZSW2C (in base 32), classe «C»;

«Sterillium» 1 flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 033321047/M (in base 10), 0ZSW2R (in base32), classe «C»;

«Sterillium» 1 bottiglia 1000 ml;

A.I.C. n 033321050/M (in base 10), 0ZSW2U (in base 32), classe «C»;

«Sterillium» 1 tanica 5 l;

A.I.C. n. 033321062/M (in base 10), 0ZSW36 (in base 32), classe «C»;

«Sterillium» 1 tanica 25 l;

A.I.C. n. 033321074/M (in base 10), 0ZSW3L (in base 32), classe «C»;

«Sterillium» 1 contenitore 200 l;

A.I.C. n. 033321086/M (in base 10), 0ZSW3Y (in base 32), classe «C»;

«Sterillium» 1 contenitore 500 l;

A.I.C. n. 033321098/M (in base 10), 0ZSW4B (in base 32).

Titolare A.I.C.: Bode Chemie GmbH & Co. Melanchthonstr. 27 D-22525 Amburgo Germania.

Produttore: la produzione e il controllo della specialità sono effettuati presso lo stabilimento Bode Chemie GmbH & Co. Postfach 540709 D-22507 Amburgo Germania.

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principi attivi: isopropanolo 45 g, n-propanolo 30 g, mecetronio etilsolfato 0,2 g;

eccipienti: miristil alcool, glicerolo all'85%, fragranza, colore E131, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: disinfezione igienica e chirurgica in ambito ospedaliero, ambulatoriale e dell'assistenza sanitaria in generale. Disinfezione della cute prima di iniezioni e punture.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto legislativo n. 539/1992): non soggetto a prescrizione medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Data di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6201

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mar 01PD»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 358 del 5 luglio 1999

Le confezioni della specialità medicinale MAR 01PD autorizzate con decreto AIC/UAC n. 277 del 14 dicembre 1998 debbono intendersi:

«MAR01PD» 25 flaconcini 2 ml soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 034174019M (in base 10), 10LX23 (in base 32); classe «C»;

«MAR01PD» 10 flaconcini 10 ml soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 034174021/M (in base 10), 10LX25 (in base 32); classe «C».

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Data di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6202

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «MS Contin»

Estratto provvedimento UAC/II/336 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': MS CONTIN

CONFEZIONI: 025624103/M . GRANULI SOSP.OS RIL.CONTR. 200 MG

TITOLARE AIC: ASTA MEDICA S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0110/005/W001/

TIPO MODIFICA: Impiego di xilitolo in sola forma frantumata

MODIFICA APPORTATA:

Confezione 20 mg: XILITOLO (frantumato) 56,98 kg/lotto. Confezioni da 30-200 mg: XILITOLO (frantumato): 54,67 kg/lotto. Range dimensione particelle Xilitolo compreso tra 70 - 110 uM.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5896

Estratto provvedimento UAC/II/337 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': MS CONTIN

CONFEZIONI: 025624091/M GRANULI SOSP.OS RIL.CONTR. 100 MG

TITOLARE AIC: ASTA MEDICA S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0110/004/W001/

TIPO MODIFICA: Impiego di xilitolo in sola forma frantumata

MODIFICA APPORTATA:

Confezione 20 mg: XILITOLO (frantumato) 56,98 kg/lotto. Confezioni da 30-200 mg: XILITOLO (frantumato): 54,67 kg/lotto. Range dimensione particelle Xilitolo compreso tra 70 - 110 uM.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5897

Estratto provvedimento UAC/II/338 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': MS CONTIN

CONFEZIONI: 025624089/M GRANULI SOSP.OS RIL.CONTR. 60 MG

TITOLARE AIC: ASTA MEDICA S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0110/003/W001/

TIPO MODIFICA: Impiego di xilitolo in sola forma frantumata

MODIFICA APPORTATA:

Confezione 20 mg: XILITOLO (frantumato) 56,98 kg/lotto. Confezioni da 30-200 mg: XILITOLO (frantumato): 54,67 kg/lotto. Range dimensione particelle Xilitolo compreso tra 70 - 110 uM.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5898

Estratto provvedimento UAC/II/339 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': MS CONTIN

CONFEZIONI: 025624077/M GRANULI SOSP.OS RIL.CONTR. 30 MG

TITOLARE AIC: ASTA MEDICA S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0110/002/W001/

TIPO MODIFICA: Impiego di xilitolo in sola forma frantumata

MODIFICA APPORTATA:

Confezione 20 mg: XILITOLO (frantumato) 56,98 kg/lotto. Confezioni da 30-200 mg: XILITOLO (frantumato): 54,67 kg/lotto. Range dimensione particelle Xilitolo compreso tra 70 - 110 uM.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5899

Estratto provvedimento UAC/II/340 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': MS CONTIN

CONFEZIONI: 025624065/M GRANULI SOSP.OS RIL.CONTR. 20 MG

TITOLARE AIC: ASTA MEDICA S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0110/001/W001/

TIPO MODIFICA: Impiego di xilitolo in sola forma frantumata

MODIFICA APPORTATA:

Confezione 20 mg: XILITOLO (frantumato) 56,98 kg/lotto. Confezioni da 30-200 mg: XILITOLO (frantumato): 54,67 kg/lotto. Range dimensione particelle Xilitolo compreso tra 70 - 110 uM.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5900

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Humatrope»

Estratto provvedimento UAC/II/349 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': HUMATROPE

CONFEZIONI: 026962023/ 1 FLAC. LIO 16 UI (5,33 MG) + DILUENTE

TITOLARE AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0013/002/W015/

TIPO MODIFICA: MODIFICA METODO DI PROVA

MODIFICA APPORTATA:

MODIFICA DELLA COLONNA UTILIZZATA IN HPLC PER LA DETERMINAZIONE DEL TITOLO E DELLE IMPUREZZE

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5964

Estratto provvedimento UAC/II/350 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': HUMATROPE

CONFEZIONI: 026962011/ 1 FLAC. LIOF 4 UI (1,33 MG) + 1 FLAC. 2 ML

TITOLARE AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0013/001/W015/

TIPO MODIFICA: MODIFICA METODO DI PROVA

MODIFICA APPORTATA:

MODIFICA DELLA COLONNA UTILIZZATA IN HPLC PER LA DETERMINAZIONE DEL TITOLO E DELLE IMPUREZZE

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5965

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Hemofil M»

Estratto provvedimento UAC/II/351 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': HEMOFIL M

CONFEZIONI: 027128026/ IV 1 FLAC. LIOF 500 UI + 1 FLAC. 10 ML

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0014/002/W002/

TIPO MODIFICA: Chromogenic Assay variation

MODIFICA APPORTATA:

Titolazione principio attivo in Unità Internazionali eseguito mediante "Chromogenic Assay" secondo Farmacoepa Europea

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5966

Estratto provvedimento UAC/II/352 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': HEMOFIL M

CONFEZIONI: 027128038/ IV FL.LIOF. 250 UI + FL.10 ML

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0014/001/W002/

TIPO MODIFICA: Chromogenic Assay variation

MODIFICA APPORTATA:

Titolazione principio attivo in Unità Internazionali eseguito mediante "Chromogenic Assay" secondo Farmacoepa Europea

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5967

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Climara»

Estratto provvedimento UAC/II/353 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': CLIMARA

CONFEZIONI:
030183038/M "100" 4 SISTEMI TRANSDERMICI
030183040/M "100" 12 SISTEMI TRANSDERMICI

TITOLARE AIC: SCHERING SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0114/002/W006/

TIPO MODIFICA: tipo II - modifica specifiche prodotto finito

MODIFICA APPORTATA:

Nell'aspetto: matrice omogenea translucida, senza alcun cristallo di estradiolo visibile

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5968

Estratto provvedimento UAC/II/354 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': CLIMARA

CONFEZIONI: 030183014/M "50" 4 SISTEMI TRANSDERMICI
030183026/M "50" 12 SISTEMI TRANDERMICI

TITOLARE AIC: SCHERING SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0114/001/W005/

TIPO MODIFICA: tipo II - modifica specifiche prodotto finito

MODIFICA APPORTATA:

Nell'aspetto: matrice omogenea translucida, senza alcun cristallo di estradiolo visibile

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5969

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Cacit Vitamina D3»

Estratto provvedimento UAC/II/355 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': CACIT VITAMINA D3

CONFEZIONI: 032033033/M 30 BUSTINE 500 MG/440 UI
032033060/M 46 BUSTINE 500 MG/ 440 UI

TITOLARE AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: FR/H/0103/002/W011/

TIPO MODIFICA: Var periodicità controllo uniformità Vitamina D3

MODIFICA APPORTATA:

UNIFORMITA' DI CONTENUTO DELLA VITAMINA D3: Contenuto medio di Vitamina D3 in 10 saggi: +/- 15% (test effettuato ogni 20 lotti con una periodicità minima di 5 volte l'anno)

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5970

Estratto provvedimento UAC/II/356 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': CACIT VITAMINA D3

CONFEZIONI: 032033033/M 30 BUSTINE 500 MG/440 UI
032033060/M 46 BUSTINE 500 MG/ 440 UI

TITOLARE AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: FR/H/0103/002/W005/

TIPO MODIFICA: Variazione specifiche di un aroma (LCA limone)

MODIFICA APPORTATA:
CARATTERISTICHE: Polvere da bianca a bianco-giallastra con odore di limone - SOLUBILITA': Facilmente solubile, dispersibile in acqua; IDENTIFICAZIONE: Cromatogramma GLC confrontabile con quello di riferimento; METALLI PESANTI: max 40 ppm (Pb); SAGGIO DELI OLII ESSENZIALI: dal 3,5 al 5% w/v.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5971

Estratto provvedimento UAC/II/357 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': CACIT VITAMINA D3

CONFEZIONI: 032033019/M 30 BUSTINE 1000 MG/880 UI
032033058/M 46 BUSTINE 1000MG/880 U.I.

TITOLARE AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: FR/H/0103/001/W011/

TIPO MODIFICA: Var periodicità controllo uniformità Vitamina D3

MODIFICA APPORTATA:
UNIFORMITA' DI CONTENUTO DELLA VITAMINA D3: Contenuto medio di Vitamina D3 in 10 saggi: +/- 15% (test effettuato ogni 20 lotti con una periodicità minima di 5 volte l'anno)

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5952

Estratto provvedimento UAC/II/358 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': CACIT VITAMINA D3

CONFEZIONI: 032033019/M 30 BUSTINE 1000 MG/880 UI
032033058/M 46 BUSTINE 1000MG/880 U.I.

TITOLARE AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: FR/H/0103/001/W005/

TIPO MODIFICA: Variazione specifiche di un aroma (LCA limone)

MODIFICA APPORTATA:

CARATTERISTICHE: Polvere da bianca a bianco-giallastra con odore di limone - SOLUBILITA': Facilmente solubile, dispersibile in acqua; IDENTIFICAZIONE: Cromatogramma GLC confrontabile con quello di riferimento; METALLI PESANTI: max 40 ppm (Pb); SAGGIO DELI OLII ESSENZIALI: dal 3,5 al 5% w/v.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5953

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Betatabs»

Estratto provvedimento UAC/II/359 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': BETATABS

CONFEZIONI: 033319029/M 28 COMPRESSE RIVESTITE 2 MG
033319043/M 84 COMPRESSE RIVESTITE 2 MG

TITOLARE AIC: SEGIX ITALIA S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0137/002/W002/

TIPO MODIFICA: TIPO II: Modifica al processo produttivo

MODIFICA APPORTATA:

Specifiche del prodotto finito: Durezza: ora nel controllo durante il procedimento di fabbricazione - durezza media non meno di 2,5 kp - Disintegrazione (Ph Eur): 30 minuti max.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5954

Estratto provvedimento UAC/II/360 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': BETATABS

CONFEZIONI: 033319017/M 28 COMPRESSE RIVESTITE 1 MG
033319031/M 84 COMPRESSE RIVESTITE 1 MG

TITOLARE AIC: SEGIX ITALIA S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0137/001/W002/

TIPO MODIFICA: TIPO II: Modifica al processo produttivo

MODIFICA APPORTATA:

Specifiche del prodotto finito: Durezza: ora nel controllo durante il procedimento di fabbricazione - durezza media non meno di 2,5 kp - Disintegrazione (Ph Eur): 30 minuti max.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5955

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Beriate P»

Estratto provvedimento UAC/II/361 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': BERIATE P

CONFEZIONI: 033657038/M "1000" 1 FLAC 1000 UI + 1 FLAC SOLV + SET + FILTRO

TITOLARE AIC: CENTEON PHARMA GMBH

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: SE/H/0135/003/W005/

TIPO MODIFICA: Aggiornamento Plasma and Cryo Master File

MODIFICA APPORTATA:

Aggiornamento annuale del Plasma and Cryo Master File - versione febbraio 1998

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5956

Estratto provvedimento UAC/II/362 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': BERIATE P

CONFEZIONI: 033657038/M "1000" 1 FLAC 1000 UI + 1 FLAC SOLV + SET + FILTRO

TITOLARE AIC: CENTEON PHARMA GMBH

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: SE/H/0135/003/W004/

TIPO MODIFICA: modifica processo di produzione

MODIFICA APPORTATA:

inserimento validazioni addizionali del processo di produzione

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5957

Estratto provvedimento UAC/II/363 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': BERIATE P

CONFEZIONI: 033657026/M "500" 1 FLAC 500 UI + 1 FLAC SOLV + SET + FILTRO

TITOLARE AIC: CENTEON PHARMA GMBH

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: SE/H/0135/002/W005/

TIPO MODIFICA: Aggiornamento Plasma and Cryo Master File

MODIFICA APPORTATA:

Aggiornamento annuale del Plasma and Cryo Master File - versione febbraio 1998

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5958

Estratto provvedimento UAC/II/364 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': BERIATE P

CONFEZIONI: 033657026/M "500" 1 FLAC 500 UI + 1 FLAC SOLV + SET + FILTRO

TITOLARE AIC: CENTEON PHARMA GMBH

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: SE/H/0135/002/W004/

TIPO MODIFICA: modifica processo di produzione

MODIFICA APPORTATA:

inserimento validazioni addizionali del processo di produzione

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5959

Estratto provvedimento UAC/II/365 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': BERIATE P

CONFEZIONI: 033657014/M "250" 1 FLAC 250 UI + 1 FLAC SOLV + SET + FILTRO

TITOLARE AIC: CENTEON PHARMA GMBH

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: SE/H/0135/001/W005/

TIPO MODIFICA: Aggiornamento Plasma and Cryo Master File

MODIFICA APPORTATA:

Aggiornamento annuale del Plasma and Cryo Master File - versione febbraio 1998

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5960

Estratto provvedimento UAC/II/366 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': BERIATE P

CONFEZIONI: 033657014/M "250" 1 FLAC 250 UI + 1 FLAC SOLV + SET + FILTRO

TITOLARE AIC: CENTEON PHARMA GMBH

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: SE/H/0135/001/W004/

TIPO MODIFICA: modifica processo di produzione

MODIFICA APPORTATA:

inserimento validazioni addizionali del processo di produzione

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5961

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flubenol Easy»

Decreto n. 66 del 24 giugno 1999

Specialità medicinale per uso veterinario FLUBENOL EASY (flubendazolo), compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Cologno Monzese (Milano), codice fiscale n. 00962280590.

Produttore: Parapharm A/S, Lynge (Danimarca,) oppure Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse (Belgio).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

scatola da 2 blister contenenti ciascuno 3 compresse - A.I.C. n. 102613027.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: flubendazolo 220 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni da:

ascaridi: toxocara canis, toxascaris leonina;

anchilostomi: unicinaria stenocefala, ancilostoma caninum;

tricocefali: trichuris vulpis.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6169

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Suivac P.E.»

Decreto n. 67 del 24 giugno 1999

Medicinale per uso veterinario SUIVAC P.E., vaccino inattivato per la prevenzione delle infezioni da Mycoplasma Hyopneumoniae nel suino.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., via Nettunense km 20,300, Aprilia (Latina), codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: Ambico Inc. Dallas Center, Iowa (U.S.A.), con effettuazione delle operazioni di controlli sui lotti importati presso l'officina Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone multidose da 100 ml - A.I.C. n. 102621012.

Composizione: 2 ml di vaccino contengono:

principi attivi: mycoplasma hyopneumoniae non meno di 100 unità p44.

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva di verri, scrofe e scrofette gravide e suinetti, nei confronti dell'infezione sostenuta da mycoplasma hyopneumoniae al fine di ridurre i sintomi clinici e le lesioni anatomopatologiche.

Tempo di attesa: ventuno giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6168

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Marbocyl 2%»

Decreto n. 69 del 24 giugno 1999

Medicinale per uso veterinario MARBOCYL 2% (marboflossacina), soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Vetequinol S.A., Lure (Cedex), Francia, rappresentato in Italia dalla società Azienda terapeutica italiana A.T.I. S.r.l. - Ozzano Emilia (Bologna).

Produttore: Vetequinol S.A., Magny Vernois, Lure (Cedex) Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102854017;

1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102854027;

1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102854039;

1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102854041;

1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102854054.

Composizione:

marboflossacina 20,0 mg, edetato disodico 0,1 mg, tioglicerolo 0,5 mg, m-cresolo 2,0 mg;

eccipiente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e suini all'ingrasso.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli preruminanti e giovani bovini: trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di pasteurella multocida, pasteurella haemolytica e mycoplasma bovis;

suini: trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di actinobacillus pleuropneumoniae, mycoplasma hyopneumoniae, pasteurella multocida.

Il prodotto deve essere usato solo dopo aver effettuato test di sensibilità.

Tempo di attesa:

bovini: sei giorni;

suini: quattro giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6174

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxipan Mix»

Decreto n. 71 del 24 giugno 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi DOXIPAN MIX.

Titolare A.I.C.:

Industria italiana integratori-Trei S.p.a., con sede legale e fiscale in Modena, via Pietro Bembo, 12, codice fiscale n. 00177780350.

La società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto (Reggio Emilia), via Affarosa, 4.

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.:

sacco in politene e carta da 10 kg - A.I.C. n. 102617026;

sacco in politene e carta da 25 kg - A.I.C. n. 102617014.

Composizione: ogni 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo:

doxiciclina cloridrato;

doxiciclina 50,00 g;

eccipienti: alcool stearilico 75,00 g - mono e dicgliceridi 5,00 g - zinco stearato 1,00 g - etil cellulosa 0,60 g - butilidrossitoluene 0,20 - acido stearico 60,20 g - paraffina liquida 17,00 - tutolo di mais qb a 1000,00 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da batteri gram-positivi e gram-negativi sensibili alla doxiciclina ed in particolare infezioni respiratorie ad eziologia batterica (actinobacillus pleuropneumonia e pasteurella multocida) e/o micoplasmatica (micoplasma hyopneumoniae). Sindrome MAM (mastite-metrite-agalassia) nelle scrofe.

Tempo di attesa: dodici giorni.

Validità: quindici mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricerca medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6173

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiam Oxi»

Decreto n. 72 del 24 giugno 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi TIAM OXI.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16, codice fiscale n. 00659370407.

La società titolare A.I.C. nello stabilimento sito nella sede suddetta.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto da 10 kg - A.I.C. n. 102799018;

sacchetto da 25 kg - A.I.C. n. 102799020.

Composizione: ogni grammo di prodotto contiene:

principio attivo:

tiamulina 40 mg;

ossitetraciclina 300 mg;

eccipienti: farine di cereali q.b. a 1,00 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: micoplasmosi; complicazioni post-influenzali o nel decorso delle pseudorabbie; malattie respiratorie, in particolare polmonite enzootica, pleuropolmonite infettiva, rinite atrofica; malattie intestinali, in particolare colibacillosi, enterite necrotica superficiale (dissenteria muco-emorragica), salmonellosi; malattie dell'apparato motorio e delle sierose, in particolare artriti, polisierositi, patereccio podale.

Tempo di attesa: tredici giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6167

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale pr uso veterinario «Bovilis IBR+P13 inact»

Decreto n. 73 del 5 luglio 1999

Medicinale veterinario ad azione immunologica BOVILIS IBR+P13 INACT, vaccino inattivo contro la rinotracheite infettiva e la parainfluenza bovina.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede in Milano, codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda).

Confezione autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 2 ml - A.I.C. n. 102872013;

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102872025;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102872037;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102872049;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102872052;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102872064.

Composizione: ogni dose di prodotto da 2 ml contiene:

così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei bovini al fine di ridurre i segni clinici dell'infezione respiratoria causata dal virus della rinotracheite infettiva bovina e per ridurre la replicazione del virus della parainfluenza 3 bovina.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: diciotto mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile

99A6170

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Trimethoprim 2% Sulfadimetossina 10%».

Decreto n. 74 del 5 luglio 1999

Medicinale veterinario prefabbricato TRIMETHOPRIM 2% SULFADIMETOSSINA 10%.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.p.a., viale del Commercio, 28/30, 41012 Carpi (Modena).

Produttore: la società S.P.F. S.p.a., sita in Carpi (Modena), viale del Commercio n. 26/a.

Confezione autorizzate e numeri di A.I.C.:

tanica da 1 litro - A.I.C. n. 102688013;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 102688025;

tanica da 10 litri - A.I.C. n. 102688037.

Composizione: ogni 1000 ml di prodotto contengono:

principio attivo:

trimethoprim, 20,00 g;

sulfadimetossina sodica pari a sulfadimetossina, 100,00 g;

eccipienti:

polietilenglicole 400, 800,00 ml;

acqua demineralizzata q.b. a 1000,00 ml.

Specie di destinazione: suini, vitelli e polli da carne.

Indicazioni terapeutiche: è indicato per il trattamento ed il controllo delle malattie batteriche sostenute da germi sensibili ai sulfamidici in suini, vitelli e polli da carne.

Tempo di attesa:

suini: diciotto giorni;

vitelli: sedici giorni;

polli da carne: diciotto giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6171

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cefaseptin»

Decreto n. 75 del 5 luglio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario CEFASEPTIN (cefalexina), compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Chassot GmbH, Parkstrasse 10 Ravensburg (Germania).

Produttore: Allphamed Pharbil Azzneimittel GmbH, Gorringen (Germania), responsabile per il Batch Release la società titolare dell'A.I.C.

Confezione autorizzate e numeri di A.I.C.:

30 compresse da 120 mg - A.I.C. n. 102507011;

100 compresse da 120 mg - A.I.C. n. 102507023;

30 compresse da 600 mg - A.I.C. n. 102507035;

100 compresse da 600 mg - A.I.C. n. 102507047.

Composizione:

1 compressa da 120 mg contiene:

principio attivo: cefalexina (come monoidrato) 120 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

1 compressa da 600 mg contiene:

principio attivo: cefalexina (come monoidrato) 600 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: carne.

Indicazioni terapeutiche: per tutte le infezioni con microrganismi patogeni sensibili alla cefalexina. Il dosaggio dipende dalla sensibilità dei patogeni e dalla gravità dell'infezione. Come regola generale, le infezioni dei tessuti molli e della cute (piodermite superficiale e profonda) dovrebbero essere trattate con il dosaggio più elevato (25 mg/kg). Altre infezioni (p.es. le infezioni dell'apparato urinario) possono essere trattate con un dosaggio più basso.

Validità: quarantotto mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6172

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis TRT»

Decreto n. 68 del 24 giugno 1999

Prodotto medicinale per uso veterinario NOBILIS TRT, vaccino vivo contro la rinotracheite infettiva dei tacchini - 1x1000 dosi, A.I.C. n. 102197011 - 10×1000 dosi, A.I.C. n. 102197035 - 10×2500 dosi, A.I.C. n. 102197023.

Titolare A.I.C.: ditta Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede in Milano, codice fiscale n. 01148870155.

Modifica apportata:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione:

1 flacone da 2500 dosi - A.I.C. n. 102197047.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6166

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Norodine 24»

Decreto n. 70 del 24 giugno 1999

Specialità medicinale per uso veterinario NORODINE 24 sulfamidico iniettabile flacone in vetro da 100 ml, registrazione n. 26864.

Titolare A.I.C.: ditta estera Norbrook Laboratories Limited, Newry (Gran Bretagna), rappresentato in Italia dalla società Bayer S.p.a. di Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 05849130157.

Modifiche apportate:

specie di destinazione: la specialità medicinale è ora destinata alle specie: bovini, equini, suini, cani e gatti (non deve essere più usata per la specie ovina).

Restano invariati i tempi di attesa per le sottoindicate specie:

bovini, equini e suini:

carni: quattordici giorni.

bovini:

latte: novantasei ore.

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione:

flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 101080024,
destinata esclusivamente agli animali da reddito (bovini, suini ed equini) mentre la confezione: flacone in vetro da 100 ml, già in commercio, alla quale viene ora attribuito il numero di A.I.C. 101080012, si intende destinata a tutte le specie (bovini, suini, equini, cani e gatti).

L'adeguamento degli stampati della confezione flacone 100 ml deve essere effettuata entro quindici giorni.

Produttore: viene autorizzata l'effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento oltre che presso lo stabilimento di Newry (Gran Bretagna), anche presso lo stabilimento Bayer S.p.a., sito in Garbagnate Milanese (Milano).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6165

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxatrim 15 PM».

Decreto n. 76 del 9 luglio 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi: DOXATRIM 15 PM.

Titolare A.I.C.: Dox - Al Italia S.p.a., Correzzana (Milano), via Fermi, 2.

Modifiche apportate:

produttore: la premiscela per alimenti medicamentosi suddetta è ora prodotta, controllata e confezionata presso lo stabilimento della società titolare dell'A.I.C., sito in Sulbiate, via Biffi, 20.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: alle confezioni già autorizzate vengono ora attribuiti i numeri di A.I.C., a fianco di esse indicati:

sacchetto da 5 kg - A.I.C. n. 102868015;

sacchetto da 25 kg - A.I.C. n. 102868027.

I lotti già prodotti precedentemente autorizzati possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6163

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amplital-Vet Premix».

Decreto n. 77 del 9 luglio 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi: AMPLITAL-VET PREMIX.

Titolare A.I.C.: Dox - Al Italia S.p.a., Correzzana (Milano), via Fermi, 2.

Modifiche apportate:

produttore: la premiscela per alimenti medicamentosi suddetta è ora prodotta, controllata e confezionata presso lo stabilimento della società titolare dell'A.I.C., sito in Sulbiate, via Biffi, 20.

I lotti già prodotti precedentemente autorizzati possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6164

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Candiolatte»

Provvedimento di modifica di A.I.C. n. 25 del 24 giugno 1999

Specialità medicinale per uso veterinario CANDIOLATTE, A.I.C. n. 101131011.

Titolare A.I.C.: Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a. - Beinasco (Torino).

Oggetto del provvedimento: aggiunta officina di produzione.

È autorizzata la produzione, il controllo ed il confezionamento anche presso l'officina farmaceutica Istituto Biochimico Pavese Pharma S.p.a., viale Certosa n. 10 - Parma.

99A6162

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Veteglan»

Provvedimento di modifica di A.I.C. n. 26 del 24 giugno 1999

Specialità medicinale per uso veterinario VETEGLAN.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier S.A. Les Franqueses del Vallés (Barcellona - Spagna).

Oggetto del provvedimento: ulteriore sito produttivo.

È autorizzata la produzione il controllo ed il confezionamento del medicinale per uso veterinario sopraindicato anche presso lo stabilimento «Laboratorios Calier S.A.» - Franqueses del Vallés (Barcellona) Spagna.

99A6161

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gonestrin A Forte».

Provvedimento di modifica di A.I.C. n. 27 del 24 giugno 1999

Specialità medicinale per uso veterinario GONESTRIN A FORTE.

Titolare A.I.C.: Azienda farmaceutica italiana S.r.l., via A. De Gasperi n. 47, Sumirago (Varese).

Oggetto del provvedimento:

modifica di composizione;

eliminazione dal diluente dell'acido fenico.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

99A6160

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Salenvac»

Provvedimento di modifica n. 28 del 5 luglio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario SALENVAC, flacone da 250 ml, A.I.C. n. 102263011 e flacone da 500 ml, A.I.C. n. 102263023.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet S.r.l., Piazzale Tür n. 5, Milano, codice fiscale n. 11494040154.

Oggetto del provvedimento: estensione periodo di validità.

È approvata l'estensione del periodo di validità da 12 a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A6159

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Candiosintox»

Provvedimento di modifica n. 29 del 9 luglio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario CANDIOSINTOX grossi animali + A.I.C. n. 101130021.

Titolare A.I.C.: Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a. - Beinasco (Torino).

Oggetto del provvedimento: aggiunta officina di produzione.

È autorizzata la produzione, il controllo ed il confezionamento anche presso l'officina farmaceutica Istituto Biochimico Pavese Pharma S.p.a. - Villa Certosa n. 10 - Pavia.

99A6158

Comunicato relativo all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Navoban»

Nella parte di comunicato «Estratto decreto A.I.C./UAC n. 143 dell'8 luglio 1997» relativo alla specialità medicinale «Navoban (tropisetron)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1997, alla pag. 35, prima colonna, ove è indicato «Produttore: la produzione della specialità sono effettuati nella officina farmaceutica Sandoz Pharma Ltd - Linchestrasse 35 P.o. BOX CH 4002 - Basel - Svizzera e il controllo nello stabilimento della Sandoz prodotti farmaceutici, via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano» deve intendersi scritto: «Le operazioni di produzione, confezionamento e controllo vengono effettuate presso lo stabilimento della Novartis Pharma AG Basilea (CH); le operazioni terminali di confezionamento e controllo anche presso lo stabilimento della Mipharm S.p.A. (già Sandoz Prodotti Farmaceutici S.p.A.) Milano.

99A6192

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca popolare del Ticino - Società cooperativa a responsabilità limitata per azioni, in Gallarate.

Il direttore generale della Banca d'Italia, con provvedimento del 2 luglio 1999, ha nominato il dott. Piero Santelli commissario straordinario ed i signori avv. Giovanni Barbara, prof. avv. Ermanno Bocchini, rag. Franco Franceschini componenti il comitato di sorveglianza della Banca popolare del Ticino - Società cooperativa a responsabilità limitata per azioni, con sede in Gallarate (Varese), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 2 luglio 1999.

99A6203

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare N01X - Diritto privato (un posto) per la disciplina «Diritto civile».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera, con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di giurisprudenza, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale disciplina di titolarità, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

99A6230

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dell'art. 34 della legge 22 aprile 1987, n. 158, dell'art. 3, terzo comma e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e visto l'art. 6 della legge n. 219/1998, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Milano - Bicocca, è vacante un posto di ricercatore universitario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare K05B - Informatica (un posto);

tipologia di impegno del candidato:

tipologia dell'attività scientifica: metodologie, architetture software e paradigmi di programmazione per il trattamento di informazioni complesse e loro utilizzo in aree applicative di significativo interesse;

tipologia dell'attività didattica: copertura di corsi di base di programmazione e di corsi relativi all'ingegneria del software, con particolare attenzione all'utilizzo di linguaggi e metodologie orientati agli oggetti. Supporto a tesi di laurea sulle stesse tematiche. Eventuale collaborazione all'organizzazione e allo svolgimento di corsi IFTS.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera, con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Milano - Bicocca, via Bicocca degli Arcimboldi, 8, edificio U7 - 20126 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I ricercatori di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

99A6231

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO-EMILIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena e Reggio-Emilia è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F21X - Anestesiologia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto in parola dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante il periodo di effettivo servizio nella qualifica, la classe retributiva in godimento, nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

L'attribuzione dei compiti didattici al docente trasferito verrà decisa dalla facoltà con riferimento alle discipline del settore in relazione alle proprie esigenze didattiche.

99A6156

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 101/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 1999).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche, in corrispondenza delle pagine sottoelencate:

alla pag. 7, all'art. 2, lettera *i)*, la parola «*civili*» è sostituita dalla seguente: «*domestiche*» e, alla lettera *u)*, ove è riportata la data: «19 ottobre *1994*», deve leggersi: «19 ottobre *1984*»;

alla pag. 12, all'art. 6, comma 3., ove è scritto: «di cui al comma *2*», leggasi: «di cui al comma *1*»;

alla pag. 26, all'art. 28, comma 7, lettera *c)*, dove è scritto: «... di cui ai punti *1* e *2* ...», leggasi: «... di cui ai punti *a)* e *b)* ...»;

alla pag. 45, alla voce «Elenco allegati», al punto 6., le parole «e meno sensibili» sono soppresse;

alla pag. 50, nell'Allegato 1, al punto «2.1.2 Stato chimico», alla quarta riga, tra le parole «caso» e «per» è aggiunto: «*che*»;

alla pag. 51, al punto «2.1.3 Stato ambientale», nella Tabella 2, alla casella corrispondente allo stato PESSIMO, la frase: «è in concentrazioni da gravi effetti», deve leggersi: «è in concentrazioni *tali da causare* gravi effetti»;

alla pag. 58, al punto «3.3.1.1 Acque» al sesto periodo, dopo le parole: «Le analisi dei parametri addizionali ...», sono inserite le seguenti: «*sono effettuate*»;

alla pag. 60, al punto «3.4.1 Indicatori di qualità e analisi da effettuare», al quarto periodo, terza riga, le parole «*possono essere integrati*» sono soppresse;

alla pag. 66, al punto «4.1.1 Fase conoscitiva», alla decima riga, dove è scritto: «... *e* la classificazione ...», leggasi: «.... *per* la classificazione ...»;

alla pag. 68, al punto «4.4.1 Stato quantitativo», nella Tabella, alla Classe B, alla terza riga, dove è scritto: «... della risorsa e sostenibile ...», leggasi: «... della risorsa sostenibile ...»; al medesimo punto, nella Tabella, alla Classe C, alla seconda riga, dove è scritto: «... risorsa *evidenziata* ...», leggasi: «... risorsa *evidenziato* ...»;

alla pag. 69, al punto «4.4.2 Stato chimico», dopo la «Tabella 21 - Parametri addizionali», al terzo periodo, le parole: «le acque» sono soppresse e la parola: «*classificate*», deve leggersi: «*classificato»*;

in fondo alla pag. 101, all'Allegato 5, nella nota «1» al punto «1.1 Acque reflue urbane», ove sono riportate le parole: «*a) gli* impianti ...», leggasi: «*a) di* impianti ...» e le parole: «gli scarichi» riportate alla lettera *b)* sono soppresse;

alla pag. 103, al punto «1.1 Acque reflue urbane», nello schema riportante il numero di controlli relativi ai parametri di Tabella 3, alla prima riga, dopo «9999» aggiungere «A.E.»;

alla pag. 104, al punto «2.1 sostanze per cui esiste il divieto di scarico» al primo e al quinto punto dell'elenco, vanno eliminati i ritorni a capo;

alle pag. 105 e 106, al punto «3 Indicazioni generali», rispettivamente al quinto ed al sesto periodo, la sigla: «*a.e.*» va riportata con lettera maiuscola «*A.E.*»;

alla pag. 108, al punto «4 Metodi di campionamento ed analisi», dopo la tabella 3, le parole, riportate sotto l'asterisco: «*pubblica fognatura*», devono leggersi: «*rete fognaria*»;

alla pag. 112, al punto «4 Metodi di campionamento ed analisi», nella tabella 4, ai parametri 4, 5 e 6, devono essere tolte le sottolineature;

alla pag. 115, nell'Allegato 6, nel titolo, le parole: «e meno sensibili» sono soppresse; pertanto, il titolo diventa: «Criteri per la individuazione delle aree sensibili». Il sottotitolo «*Aree sensibili*» va soppresso;

alla pag. 115, nell'Allegato 6, al punto *a),* dove è scritto: «*a)* laghi naturali, *alter* acque dolci, ...», leggasi: «*a)* laghi naturali, *altre* acque dolci, ...»;

alla pag. 117, nell'Allegato 7, nella Parte AI, del paragrafo: «Criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili», alla terza riga, dove è scritto: «Tali acque sono individuate, base ...», leggasi: «Tali acque sono individuate *in* base ...»; in seguito, ai punti 1. e 2., il termine chimico «NO-3» va correttamente riportato come «NO^{-3}»; inoltre, al paragrafo «Controlli da eseguire ai fini della revisione delle zone vulnerabili», alla decima riga, il termine chimico «NO-3» va correttamente riportato come «NO^{-3}»;

alla pag. 118, nella Parte AII, «Aspetti metodologici», alla quindicesima riga, le parole: «*la metodologia*», devono leggersi: «*le metodologie*»;

nella successiva pag. 119, undicesima riga, alla lettera *b),* il termine «al», leggasi «il»;

all'ultimo periodo il numero «*7.*» va corretto in «*4.*»;

alla pag. 120, nella Parte AIV, nel paragrafo «Indicazioni e misure per i programmi d'azione», al punto 2., seconda riga, dove è scritto: «... non un apporto pari ...», leggasi: «... non *superi* un apporto pari ...», e al punto 3., la parola: «*npossono*» leggasi: «*possono*»;

alla pag. 121, nella Parte BI, nel paragrafo «Criteri per l'individuazione», al punto 3., alla quinta riga, ove è riportato: «*BIII*», leggasi: «*BII punto 3*»;

alla pag. 124, nella Parte BIII, nel paragrafo «Aspetti generali per la cartografia delle aree ove le acque sotterranee sono potenzialmente vulnerabili», al punto 3., secondo rigo, dove è scritto: «... di attenuazione del suolo del suolo ...», leggasi: «... di attenuazione del suolo ...»;

alla pag. 18 del decreto sono erroneamente riportati in grassetto alcuni periodi.

99A6204

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.